

**ORDINE DEGLI AVVOCATI PISA
PIANO TRIENNALE
PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
E PER LA TRASPARENZA
(PTPCT 2025 – 2027)**

Adottato con Delibera del Consiglio in data 23/05/2025

INDICE

PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (SEZIONE I)

1. PREMESSA INTRODUTTIVA.....	5
2. RIFERIMENTI NORMATIVI.....	5
3. MODALITA' CON CUI SI REALIZZA IL SISTEMA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.....	8
4. IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E GLI ALTRI ATTORI INTERNI.....	8
5. RIFLESSI DELLA NORMATIVA IN TEMA DI ANTICORRUZIONE SUGLI ORDINI DEGLI AVVOCATI E RELATIVI ADATTAMENTI.....	11
6. APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA IN TEMA DI ANTICORRUZIONE DA PARTE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PISA.....	12
7. CONTENUTO E FINALITÀ DEL PRESENTE PIANO (PTPCT).....	15
8. DESTINATARI DEL PIANO.....	17
9. FUNZIONI DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PISA.....	17
10. IL CONTESTO DI RIFERIMENTO.....	18
10.1 Il contesto esterno in cui opera l'Ordine degli avvocati di Pisa: Rapporto BES 2020 e Rapporto 2020 Scuola Normale Superiore di Pisa.....	18
10.2 Contesto interno in cui opera l'Ordine degli avvocati di Pisa.....	20
11. IL PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE.....	21
11.1. Approccio metodologico alla Gestione del rischio.....	21
11.2. La mappatura dei processi.....	22
11.3 Analisi del rischio.....	26
11.4. Ponderazione dei rischi.....	29
12. TRATTAMENTO DEL RISCHIO.....	29
12.1. Individuazione delle misure per il contenimento del rischio di “ <i>maladministration</i> ”.....	30
12.2. Misure generali per il contenimento del rischio corruttivo.....	31
12.2.1 <i>Obblighi di informazione, segnalazione e protezione</i>	31
12.2.2 <i>Patti di integrità</i>	32
12.2.3 <i>Disposizioni in merito alla rotazione del personale (ordinaria e straordinaria)</i>	32
12.2.4 <i>Formazione</i>	32
12.2.5 <i>Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento</i>	33
12.2.6 <i>Disciplina del conflitto di interesse</i>	35
12.2.7 <i>Trasparenza</i>	35
12.2.8 <i>Altre misure di carattere generale individuate per il contenimento del rischio corruttivo: autorizzazione incarichi, pantouflage e inconfiribilità/incompatibilità</i>	36
12.3. Misure specifiche per il contenimento del rischio corruttivo.....	36
12.4 Programmazione delle misure per il contenimento del rischio.....	37
13. MONITORAGGIO E RIESAME.....	37
13.1 Monitoraggio sull'attuazione delle misure.....	39
13.2 Monitoraggio sull'idoneità delle misure.....	40
13.3 Riesame periodico della funzionalità complessiva del sistema.....	40
14. CONSULTAZIONE, COINVOLGIMENTO E COMUNICAZIONE.....	40
PIANO DELLA TRASPARENZA E DELL'INTEGRITÀ' (SEZ. II)	
1. Introduzione.....	43

2. Fonti normative.....	43
3. Ambito di applicazione delle norme sulla Trasparenza.....	43
4. Realizzazione della sezione Amministrazione trasparente, Contenuti e organizzazione dei flussi informativi.....	44
5. Compiti del “ <i>Responsabile della Trasparenza</i> ”	44
6. L'accesso civico: Capo 1-bis al D.lgs. 33/2013, dal titolo “Diritto di accesso a dati e documenti”, articolo 6 del D.Lgs. 97/2016 che ha riscritto l’art. 5 del D.lgs. 33/2013 e introdotto il 5-bis.....	45
DISPOSIZIONI COMUNI (SEZ. III)	
1. Quadro sanzionatorio.....	46
2. Adeguamento del Piano e clausola di rinvio.....	46

Introduzione

La peculiarità di Ente Pubblico non Economico a carattere associativo degli Ordini Professionali, che pur non utilizza fondi pubblici e che non esercita attività sostitutiva erariale per conto dello Stato, ha comportato l'obbligo della redazione di un Piano Triennale integrato di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Infatti, il Piano integrato assolve all'esigenza, da un lato, di prevenire i fenomeni corruttivi e, dall'altro, di rendere pubbliche le modalità operative di comportamento del Consiglio con ostensione dei dati necessari per la trasparenza dell'attività amministrativa in chiave di prevenzione della corruzione.

In ottemperanza a quanto stabilito nella Delibera Anac n. 1134/17, il Consiglio degli Avvocati di Pisa ha nominato, in data 28 luglio 2020, nella persona dell'Avvocata Elisa Giraudo, Consigliere senza deleghe, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Il Presente Piano integrato si articola in 3 Sezioni separate, specificamente dedicate, rispettivamente, all'Anticorruzione", alla "Trasparenza" e alle "Disposizioni comuni".

Sezione 1

Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione

1. PREMESSA INTRODUTTIVA.

La legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” (c.d. legge anticorruzione) prevede una serie di misure finalizzate a contrastare il verificarsi di fenomeni corruttivi nelle Amministrazioni Pubbliche.

Ciascun Ente pubblico non Economico è tenuto ad adottare un proprio Piano triennale di prevenzione della corruzione e ad individuare un soggetto interno a cui attribuire la funzione di Responsabile della prevenzione della corruzione (di seguito anche RPCI): tale soggetto predispone il Piano triennale, svolge attività di verifica e controllo del rispetto delle prescrizioni in tema di anticorruzione e promuove la formazione dei dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione.

La nozione di corruzione rilevante ai fini dell’applicazione della suddetta legge ha una connotazione più ampia rispetto a quella penalistica e comprende, oltre ai delitti contro la Pubblica Amministrazione di cui al Titolo II, Capo I del Codice Penale, le varie situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite.

Il concetto di corruzione che viene preso a riferimento, quindi, in chiave preventiva, recepisce l’accezione più ampia prevista dalla normativa, quella cioè della cosiddetta *maladministration*, che comprende anche condotte prive di rilevanza penale o non sanzionate, ma comunque sgradite all’ordinamento giuridico in quanto idonee a favorire il contesto per la commissione di reati, indipendente dall’interesse e dal vantaggio per l’Ente, diversamente dal D.lgs. n. 231/01. In un elenco non esaustivo si segnalano: conflitti di interessi, nepotismo, clientelismo, discrezionalità nell’assunzione delle decisioni, assenteismo, sprechi, ritardi nell’espletamento delle pratiche, scarsa attenzione alla trasparenza, alle istanze dei cittadini ecc..

Ad avviso di ANAC (PNA 2022) va privilegiata una nozione ampia di valore pubblico intesa come miglioramento della qualità della vita e del benessere economico, sociale, ambientale delle comunità di riferimento, degli utenti, degli *stakeholder*, dei destinatari di una politica o di un servizio. Si tratta di un concetto che non va limitato agli obiettivi finanziari/monetizzabili ma comprensivo anche di quelli socio-economici⁷, che ha diverse sfaccettature e copre varie dimensioni del vivere individuale e collettivo.

In quest’ottica, la prevenzione della corruzione è dimensione del valore pubblico e per la creazione del valore pubblico e ha natura trasversale a tutte le attività volte alla realizzazione della missione istituzionale di una amministrazione o ente. Nel prevenire fenomeni di cattiva amministrazione e nel perseguire obiettivi di imparzialità e trasparenza, la prevenzione della corruzione contribuisce, cioè, a generare valore pubblico, riducendo gli sprechi e orientando correttamente l’azione amministrativa. Lo stesso concetto di valore pubblico è valorizzato attraverso un miglioramento continuo del processo di gestione del rischio, in particolare per il profilo legato all’apprendimento collettivo mediante il lavoro in *team*. Anche i controlli interni presenti nelle amministrazioni ed enti, messi a sistema, così come il coinvolgimento della società civile, concorrono al buon funzionamento dell’amministrazione e contribuiscono a generare valore pubblico.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

A) Disposizioni relative agli obblighi di prevenzione e repressione di fenomeni corruttivi.

- a. Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*.
- b. Circolare Ministero per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione 25 gennaio 2013 n. 1 recante “Legge n. 190 del 2012 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”.
- c. Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*.

- d. Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante "*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*".
- e. Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*".
- f. D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*";
- g. Delibera ANAC n. 75 del 24/10/2013 del recante "*Linee Guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni*".
- h. Legge 27 maggio 2015, n. 69 recante "*Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio*".
- i. Delibera ANAC n. 10/15, recante "*Individuazione dell'autorità amministrativa competente all'irrogazione delle sanzioni relative alla violazione di specifici obblighi di trasparenza (art. 47 del d.lgs. 33/2013)*".
- j. Determinazione n. 8/15 recante "*Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*".
- k. D.lgs. n. 97/16, recante "*semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*".
- l. Delibera n. 831/16, recante "*approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016*".
- m. Delibera n. 1310/16, recante "*prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016*".
- n. Delibera n. 1134/17, recante "*Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*".
- o. Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 recante "*Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione*".
- p. Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 recante "*Piano Nazionale Anticorruzione 2019-2021*".
- q. Delibera n. 1201 del 18 dicembre 2019 "*Indicazioni per l'applicazione della disciplina delle inconferibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione – art. 3 d.lgs. n. 39/2013 e art. 35 bis d.lgs. n. 165/2001*"
- r. Delibera n. 25 del 15 gennaio 2020 "*Indicazioni per la gestione di situazioni di conflitto di interessi a carico dei componenti delle commissioni giudicatrici di concorsi pubblici e dei componenti delle commissioni di gara per l'affidamento di contratti pubblici*"
- s. Delibera n. 177 del 19 febbraio 2020 "*Linee guida in materia di Codici di febbraio 2020 comportamento delle amministrazioni pubbliche*"
- t. Delibera n. 445 del 27 maggio 2020 "*Parere in materia d'inconferibilità dell'incarico di amministratore unico della omissis s.r.l.*".
- u. Delibera n. 600 del 1° luglio 2020 "*Ipotesi di incompatibilità interna prevista con riferimento allo svolgimento di determinate funzioni*".
- v. Delibera n. 983 del 18 novembre 2020 "*Procedimento sanzionatorio UVMAC/S/ [omissis]/2020 nei confronti del Comune [omissis] per omessa adozione del PTPCT relativo al triennio 2020-2022*".
- w. delibera n. 1120 del 22 dicembre 2020 "*Richiesta di parere del Ministero della Difesa in merito alle novità introdotte dal decreto-legge 16/7/2020 n. 76, convertito con legge 11/9/2020 n. 120, in materia di patti di integrità*".
- x. Delibera n. 469 del 9 giugno 2021 "*Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)*".

- y. Delibera n. 1164 del 11 dicembre 2019 “Soggezione della società OMISSIS, operante in un sistema multilaterale di negoziazione (EXTRAMOT Pro), alla disciplina in materia di obblighi di pubblicazione e di trasparenza”.
- z. Delibera 803 del 7 ottobre 2020 “Coordinamento della disciplina di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, con gli obblighi di trasparenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati previsti nella delibera n. 444 del 31 ottobre 2019 dell’Autorità per la regolazione Energia Reti e Ambiente (ARERA)”.
- aa. Delibera n. 1047 del 25 novembre 2020 “Pubblicazione dei dati sui compensi concernenti gli incentivi tecnici di cui all’art. 113, d.lgs. 50/2016, al personale dipendente”.
- bb. Delibera n. 1054 del 25 novembre 2020 “Interpretazione della locuzione "enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione" e di "svolgimento di attività professionali" di cui all’art. 15, co.1, lett. c) del d.lgs. 33/2013”.
- cc. Delibera n. 329 del 21 aprile 2021 “Pubblicazione dei provvedimenti finali dei procedimenti di valutazione di fattibilità delle proposte per la realizzazione in concessione di lavori in project financing, di cui all’art. 183, comma 15, d.lgs. 50/2016”.
- dd. Delibera n. 364 del 5 maggio 2021 “Accesso civico generalizzato ex artt. 5, co. 2 e 5-bis del d.lgs. n. 33/2013 con riferimento alla consulenza tecnica d’ufficio (CTU)”.
- ee. Delibera n. 468 del 16 giugno 2021 “Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (artt. 26 e 27 d.lgs. n. 33/2013): superamento della delibera numero 59 del 15 luglio 2013 recante “Pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (artt. 26 e 27, d.lgs. n. 33/2013)”.
- ff. Delibera n. 777 del 24 novembre 2021 “delibera riguardante proposte di semplificazione per l’applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza agli ordini e collegi professionali”.
- gg. PNA 2022, approvato con Delibera ANAC il 16 novembre 2022 e il suo aggiornamento 2023.
- hh. Delibera ANAC n. 495 del 25 settembre 2024 “Approvazione di 3 schemi di pubblicazione ai sensi dell’art. 48 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al medesimo decreto - Messa a disposizione di ulteriori schemi”.

Non è stato preso in considerazione l’aggiornamento 2024 del Piano Nazionale Anticorruzione 2022, approvato nel 2025, che fornisce indicazioni operative solo per i Comuni con popolazione al di sotto dei 5000 abitanti e con meno di 50 dipendenti.

B) Disposizioni relative alla normativa di settore.

Legge professionale forense (legge 31 dicembre 2012, n. 247).

C) Disposizioni del Codice Penale riguardanti la “corruzione”

Tra i possibili reati che possono compiersi nei confronti e ai danni del patrimonio e del buon funzionamento della P.A., in conformità alla Legge n. 190/12 e secondo il significato di mala amministrazione sopra illustrato, in relazione all’attività svolta dall’Ordine ed ai rischi nei quali potrebbe incorrere, sono state ritenute potenzialmente inerenti le seguenti fattispecie di reato:

- a. Articolo 314 c.p. – Peculato.
- b. Articolo 314-bis c.p. – Indebita destinazione di denaro o cose mobili
- c. Articolo 316 c.p. – Peculato mediante profitto dell’errore altrui.
- d. Art. 316-ter. c.p. – Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.
- e. Articolo 317 c.p. – Concussione.
- f. Art. 317-bis. c.p. – Pene accessorie.

- g. Articolo 318 c.p. – Corruzione per l'esercizio della funzione.
- h. Articolo 319 c.p. – Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.
- i. Articolo 319 ter – Corruzione in atti giudiziari.
- j. Articolo 319 quater c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità.
- k. Articolo 320 c.p. – Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio.
- l. Articolo 322 c.p. – Istigazione alla corruzione.
- m. Articolo 326 c.c. – Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio.
- n. Articolo 328 c.p. – Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione.
- o. Articolo 346 bis c.p. - Traffico di influenze illecite.
- p. Art. 356 c.p. - Frode nelle pubbliche forniture
- q. Art. 640 comma 2 n. 1 c.p. - Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea
- r. Art. 640-bis c.p. - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
- s. Art. 640-ter c.p. Frode Informatica
- t. Articolo 2635 c.c. – Corruzione tra privati
- u. Articolo 2365-bis – Istigazione alla corruzione tra privati (introdotto dal D.lgs. n. 38/17)
- v. Articolo 2635-ter – Pene accessorie (introdotto dal D.lgs. n. 38/17)

3. MODALITA' CON CUI SI REALIZZA IL SISTEMA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Il sistema di prevenzione della corruzione introdotto nel nostro ordinamento dalla legge 190/2012 si realizza attraverso un'azione coordinata tra un livello nazionale ed uno “decentrato”.

La strategia, a livello nazionale, si realizza mediante il PNA adottato da ANAC . Detto Piano costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni, ai fini dell'adozione dei propri Piani della prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT).

A livello decentrato, invece, ogni amministrazione o ente definisce un PTPCT predisposto ogni anno entro il 31 gennaio (salvo proroghe). Il PTPCT individua il grado di esposizione delle amministrazioni al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi (cioè le misure) volti a prevenire il medesimo rischio (art. 1, co. 5, l. 190/2012).

Finalità del PTPCT è quella di identificare le misure organizzative volte a contenere il rischio di assunzione di decisioni non imparziali. A tal riguardo spetta alle amministrazioni valutare e gestire il rischio corruttivo, secondo una metodologia che comprende l'analisi del contesto (interno ed esterno), la valutazione del rischio (identificazione, analisi e ponderazione del rischio) e il trattamento del rischio (identificazione e programmazione delle misure di prevenzione).

4. IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E GLI ALTRI ATTORI INTERNI.

L'Organo di indirizzo

L'organo di indirizzo che nel caso di specie è rappresentato dal Consiglio dell'Ordine, deve:

- valorizzare, in sede di formulazione degli indirizzi e delle strategie dell'amministrazione, lo sviluppo e la realizzazione di un efficace processo di gestione del rischio di corruzione;
- tenere conto, in sede di nomina del RPCT, delle competenze e della autorevolezza necessarie al corretto svolgimento delle funzioni ad esso assegnate e adoperarsi affinché le stesse siano sviluppate nel tempo;
- creare le condizioni per favorire l'indipendenza e l'autonomia del RPCT nello svolgimento della sua attività senza pressioni che possono condizionarne le valutazioni;

- assicurare al RPCT un supporto concreto, garantendo la disponibilità di risorse umane e digitali adeguate, al fine di favorire il corretto svolgimento delle sue funzioni;
- promuovere una cultura della valutazione del rischio all'interno dell'organizzazione, incentivando l'attuazione di percorsi formativi e di sensibilizzazione relativi all'etica pubblica che coinvolgano l'intero personale.

Rispetto a quanto indicato, in concreto:

L'organo di indirizzo politico amministrativo ha espresso il proprio parere e ha fornito dei suggerimenti di integrazione/modifica al PTPC prima dell'approvazione. In particolare il parere è stato positivo e preceduto dalla formulazione di suggerimenti, accolti dall'RPCT, circa gli adattamenti del processo di gestione del rischio di corruzione alla luce della dimensione organizzativa e del contesto di riferimento.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione

Secondo l'art. 1, comma 7, della Legge n. 190/2012 "l'organo di indirizzo politico individua, di norma, tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio il responsabile della prevenzione della corruzione" (che, ai sensi dell'art. 43, comma 1, del D.lgs. n. 33/2013 e delle previsioni contenute nel Pna, svolge anche le funzioni di responsabile per la trasparenza).

Per quanto attiene alla specifica realtà degli ordini e collegi professionali, secondo l'Anac, l'RPCT deve essere individuato all'interno di ciascun Consiglio nazionale, ordine e collegio professionale (sia a livello centrale che a livello locale).

Più in particolare, l'organo di indirizzo politico individua il RPCT, di norma, tra i dirigenti amministrativi in servizio. Occorre sottolineare, al riguardo, che Ordini e Collegi non necessariamente dispongono di personale con profilo dirigenziale. In tali casi, si pone pertanto, il problema dell'individuazione del soggetto al quale affidare il ruolo di RPCT.

Al riguardo l'Anac ha evidenziato che nelle sole ipotesi in cui gli ordini e i collegi professionali siano privi di dirigenti, o questi siano in numero così limitato da dover essere assegnati esclusivamente allo svolgimento di compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo, circostanze che potrebbero verificarsi in strutture organizzative di ridotte dimensioni, il RPCT potrà essere individuato in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze.

Solo in via residuale e con atto motivato, il RPCT potrà coincidere con un consigliere eletto dell'ente, purché privo di deleghe gestionali. In tal senso, dovranno essere escluse le figure di Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere.

Mentre non si pongono problemi negli Ordini territoriali dotati di una pianta organica che presenti al suo interno un dirigente al quale assegnare le funzioni di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, negli Ordini di ridotte dimensioni organizzative l'assenza di dirigenti a cui affidare gli incarichi per adempiere agli obblighi previsti dalla legge n. 190/12 e dal decreto legislativo n. 33/2013, fa sorgere il problema di come applicare il principio fissato dall'art. 1, comma 7, della legge n. 190/2012 secondo cui "l'organo di indirizzo politico individua, di norma, tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio il responsabile della prevenzione della corruzione" (che, ai sensi dell'art. 43, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013, svolge, di norma, anche le funzioni di responsabile per la trasparenza).

Poiché il coordinamento delle strategie di prevenzione della corruzione all'interno dell'Ordine deve essere affidato ad un Responsabile, tale funzione, in quello degli Avvocati di Pisa, in conformità con quanto stabilito nella Deliberazione n. 831/2016 dell'Anac, non può che essere attribuita, alternativamente, ad un membro del Consiglio purché senza deleghe o ad un dipendente in pianta organica, non coinvolto in processi a rischio così come individuati nel presente Piano e che comunque sia in grado di svolgere tale ruolo con la necessaria autonomia e competenza.

Il Consiglio dell'Ordine, data la mancanza di personale in pianta organica non coinvolto in processi a rischio, pertanto, nella seduta del giorno 28/07/2020, ha nominato quale Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza l'Avvocata Elisa Giraudo dato che in pianta organica non vi sono dirigenti e i dipendenti sono tutti coinvolti in processi a rischio.

In questo modo sono state assicurate le condizioni di autonomia e indipendenza dell'RCPT come richiesto dalla legge.

Lo svolgimento delle funzioni di Responsabile della prevenzione della corruzione non comporta il riconoscimento di emolumenti aggiuntivi. Le funzioni attribuite al Responsabile non sono delegabili se non in caso di straordinarie e motivate necessità. In caso di vacanza della figura o di sua temporanea ma prolungata assenza, le funzioni sono attribuite al Presidente dell'Ordine.

Il nominativo del Responsabile è pubblicato, con adeguata evidenza, sul sito istituzionale dell'Ordine nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il Responsabile della prevenzione della corruzione:

- a) propone al Consiglio il Piano triennale della prevenzione della corruzione e i relativi aggiornamenti;
- b) definisce procedure appropriate per formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione ed individua, previo nulla osta del Segretario, il personale da sottoporre a formazione e/o aggiornamento;
- c) verifica l'attuazione del Piano e la sua idoneità, anche con riferimento alle eventuali proposte formulate dai responsabili dei procedimenti;
- d) propone modifiche del Piano anche in corso di vigenza dello stesso qualora siano accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'Ordine;
- e) verifica il rispetto degli obblighi di informazione;
- f) monitora le possibili rotazioni degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- g) verifica il rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi;
- h) cura la diffusione dei Codici di comportamento all'interno dell'Ordine e il monitoraggio sulla relativa attuazione;
- i) segnala al Consiglio eventuali fatti riscontrati che possono presentare una rilevanza disciplinare;
- j) informa la Procura della Repubblica di eventuali fatti riscontrati nell'esercizio del proprio mandato che possono costituire notizia di reato;
- k) presenta al Consiglio la relazione (report) annuale;
- l) riferisce al Consiglio sull'attività svolta ogni qualvolta venga richiesto.

Al Responsabile della prevenzione della corruzione si applica il regime di responsabilità previsto dall'art. 1, commi 12 e seguenti della legge n. 190 del 2012.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione ha altresì facoltà di richiedere in ogni momento chiarimenti, per iscritto o verbalmente, a tutti i dipendenti relativamente a comportamenti che possono integrare anche solo potenzialmente fattispecie corruttive o comunque non conformi a canoni di correttezza ai sensi della normativa vigente in materia.

Per il corretto esercizio delle proprie funzioni il Responsabile della prevenzione della corruzione si relaziona con tutti i responsabili dei procedimenti e con il personale dipendente per quanto di rispettiva competenza.

Tali soggetti partecipano al processo di gestione del rischio: tutti i responsabili e/o i dipendenti (in mancanza di responsabili per area) svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile, propongono le misure di prevenzione e si impegnano all'osservanza del Piano e del Codice di comportamento segnalandone le violazioni.

Il RPCT non è stato dotato dall'organo di indirizzo politico amministrativo di una struttura organizzativa di supporto, date le dimensioni della pianta organica nella quale mancano risorse umane quantitativamente idonee e in grado per i carichi di lavoro assegnati di essere inserite in piani formativi adeguati e di svolgere materialmente l'attività di ausilio necessaria.

Il personale della Segreteria svolge le funzioni di “collaboratore per la pubblicazione”, limitandosi a fornire un supporto nella fase di pubblicazione nella sezione “amministrazione trasparente”, compatibilmente con i carichi di lavoro assegnati, in modo non stabile al punto da non poter essere individuato come “referente” ai fini anticorruzione e trasparenza, nei termini previsti dalla normativa vigente.

Per quanto riguarda la promozione di una cultura della valutazione del rischio all'interno dell'organizzazione, incentivando l'attuazione di percorsi formativi e di sensibilizzazione relativi all'etica pubblica che coinvolgano l'intero personale, il Consiglio ha messo a disposizione dell'RPCT un corso di formazione in modalità e-learning con somministrazione di test finale per la valutazione del livello di apprendimento.

5. RIFLESSI DELLA NORMATIVA IN TEMA DI ANTICORRUZIONE SUGLI ORDINI DEGLI AVVOCATI E RELATIVI ADATTAMENTI: IN PARTICOLARE IL LORO NON ASSOGGETTAMENTO AGLI OBBLIGHI DI CUI ALL'ART. 6 DEL DECRETO LEGGE 80/2021 (PIAO).

Gli Ordini e i Collegi professionali sono tenuti a osservare la disciplina in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione.

Con particolare riguardo alla trasparenza, l'art. 2-bis del d.lgs. 33/2013 al comma 2 precisa che la medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni si applica anche agli ordini professionali, in quanto compatibile. Premessi i limiti di compatibilità indicati, non sussistono pertanto più dubbi che gli ordini professionali rientrino nel novero dei soggetti tenuti a conformarsi al d.lgs. 33/2013. A tale riguardo, peraltro, all'Autorità è stato attribuito il potere di precisare, in sede di PNA gli obblighi di pubblicazione e le relative modalità di attuazione in relazione alla natura dei soggetti, alla loro dimensione organizzativa e alle attività svolte, prevedendo in particolare modalità semplificate anche per gli organi e collegi professionali (co.1-ter, inserito all'art. 3, d.lgs. 33/13).

Analogamente, agli ordini e ai collegi professionali si applica la disciplina prevista dalla l. 190/2012 sulle misure di prevenzione della corruzione. In virtù delle modifiche alla l. 190/2012, si evince che il PNA costituisce atto di indirizzo per i soggetti di cui all'art. 2 bis del d.lgs. 33/13, ai fini dell'adozione dei PTPC o delle misure di

prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del D.lgs 8 giugno 2001, n. 231 (co. 2-bis, inserito all'art. 1 della l. 190/2012).

In particolare, si evidenzia che i Consigli degli Ordini professionali non sono organi di governo che esercitano attività di indirizzo politico, perché i compiti affidatigli dalla legge professionale sono specifici e privi di scelte discrezionali. Quanto ai compiti di istituto come, ad esempio, l'iscrizione all'Albo, il richiedente infatti deposita domanda di iscrizione corredata da una serie di documenti (*Certificato idoneità rilasciato dalla Corte di Appello; certificato carichi pendenti Procura c/o Tribunale; fotocopia del documento di identità personale; fotocopia del codice fiscale*) ed il Consiglio, verificata la regolarità formale della documentazione esibita, delibera, **come atto dovuto**, l'iscrizione.

Pertanto, tenuto conto della peculiarità dell'attività amministrativa svolta dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione si sottrae ad alcune regole imposte dalla Legge n. 190/2012 per la generalità degli Enti Pubblici ed in particolare per quelli che godono di provvidenze pubbliche ovvero che svolgano attività delegata di incasso imposte o tasse per conto dello Stato ovvero di Enti Territoriali.

In particolare non è stata istituito un OIV, in quanto ciò non è previsto negli enti pubblici non economici dall'art. 74 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante *Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*; né si è previsto, tra le misure di prevenzione, la rotazione degli incarichi per il personale dipendente perché, per la esiguità del numero dei dipendenti, il Consiglio dell'Ordine non si è dotato di una pianta organica con definizione specifica delle competenze per singolo dipendente.

Il Piano della performance non è invece adottato ai sensi dell'art. 2 comma 2-bis del DL 31 agosto 2013, n. 101 "*Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni*" (convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125 - in G.U. 30/10/2013, n.255), **considerata anche la dotazione organica limitata**.

Altri adattamenti rispetto alla normativa sono riportati nei paragrafi del presente Piano dedicati a singoli aspetti della gestione del rischio corruttivo (es. rotazione, descrizioni dei processi ecc.).

Rispetto a quanto sopra descritto occorre sottolineare che la dimensione e l'articolazione organizzativa degli Ordini incidono fortemente sulle caratteristiche del sistema di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza. Nella redazione dei Piani occorre pertanto tener conto della peculiarità dei Consigli dell'Ordine che svolgono attività in favore degli iscritti all'Albo ed i cui componenti, sebbene eletti, prestano la loro attività a completo titolo gratuito.

GLI EFFETTI DEL DECRETO-LEGGE 22 GIUGNO 2023, N. 75 SUL QUADRO ADEMPIMENTALE A CARICO DEGLI ORDINI PROFESSIONALI.

Nell'ambito dei lavori di conversione in legge del cd. "Decreto PA 2"¹ (Conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025), la Camera dei deputati nei giorni scorsi ed il Senato oggi, 3 agosto 2023, hanno approvato una disposizione di principio che preclude ogni impropria pedissequa assimilazione degli Ordini professionali alle amministrazioni statali: Il provvedimento diventa così legge e modifica l'art. 2, comma 2 bis, DL n. 101/2013¹.

¹ "2-bis. Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa, con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

L'intervento normativo esclude la soggezione automatica degli Ordini professionali a normative genericamente riferite al comparto pubblico, ed affermato l'opposto principio in forza del quale, ogni qual volta il legislatore intenda estendere agli Ordini e ai Collegi professionali previsioni od obblighi che caratterizzano il regime delle PP. AA., lo debba prevedere espressamente. Partendo dalla presa d'atto dell'impossibilità oggettiva di applicare agli Ordini, per lo più assai modesti per dimensioni strutturali e numero di dipendenti, discipline e regimi manifestamente pensati per il comparto delle amministrazioni statali, questo provvedimento va nella direzione di semplificare gli adempimenti.

Non è invece stata approvata la richiesta di soppressione dell'obbligo di rilevare e comunicare i costi del personale alla Ragioneria Generale dello Stato e alla Corte dei conti ed in assenza di ulteriori interventi normativi, l'obbligo è divenuto cogente già dal 2023.

Ne consegue che **gli Ordini Professionali sono comunque tenuti ad adeguarsi ai principi del D.lgs. n. 165/01 contenuti nell'art. 35 intitolato "reclutamento del personale"** e pertanto:

"comma 1. L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro:

a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno;

b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità.

2. Le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i figli del personale delle Forze armate, delle Forze dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale della Polizia municipale deceduto nell'espletamento del servizio, nonché delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ed integrazioni, tali assunzioni avvengono per chiamata diretta nominativa.

3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi:

a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;

b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;

c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;

d) decentramento delle procedure di reclutamento;

e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che

165, ad eccezione dell'articolo 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ad eccezione dell'articolo 14 nonché delle disposizioni di cui al titolo III, e ai soli principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica ad essi relativi, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica. Ogni altra disposizione diretta alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applica agli ordini, ai collegi professionali, ai relativi organismi nazionali in quanto enti aventi natura associativa, che sono in equilibrio economico e finanziario, salvo che la legge non lo preveda espressamente. Per tali enti e organismi restano fermi gli adempimenti previsti dall'articolo 60, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001".

non ricoprono cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;

e-bis) (lettera soppressa dall'art. 1, comma 364, legge n. 145 del 2018);

e-ter) possibilità di richiedere, tra i requisiti previsti per specifici profili o livelli di inquadramento di alta specializzazione, il possesso del titolo di dottore di ricerca o del master universitario di secondo livello. In tali casi, nelle procedure sono individuate, tra le aree dei settori scientifico-disciplinari definite ai sensi dell'art. 17, comma 99, della legge 15 maggio 1997, n. 127, afferenti al titolo di dottore di ricerca o al master universitario di secondo livello, quelle pertinenti alla tipologia del profilo o livello di inquadramento. (lettera così sostituita dall'art. 3, comma 8, legge n. 113 del 2021).

Allo stesso modo **gli Ordini Professionali sono tenuti all'applicazione del Codice appalti (D.lgs. n. 36/23)** in quanto, come chiarito da Anac con comunicato del 28 giugno 2017, «*gli Ordini professionali sono enti pubblici non economici di diritto privato, soggetti all'applicazione del Codice dei contratti*». In particolare, l'Autorità ha così disposto: «*gli Ordini Professionali hanno natura giuridica di enti pubblici non economici e che, in quanto tali, sono anche in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla disciplina di settore per la configurabilità dell'organismo di diritto pubblico*». Pertanto, tale natura giuridica permette di ricondurre gli stessi nell'ambito di applicazione del D.lgs. n. 36/23, ai fini dell'affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Per quanto concerne infine la normativa in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, è la Delibera ANAC n. 1134/17 a indicare espressamente gli Ordini Professionali tra i soggetti ricompresi nel suo perimetro di applicazione.

IL NON ASSOGGETTAMENTO DEGLI ORDINI PROFESSIONALI AGLI OBBLIGHI DI CUI ALL'ART. 6 DEL DECRETO LEGGE 80/2021 (PIAO).

L'ANAC ha espressamente escluso gli Ordini professionali dall'onere dell'approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO).

Anche nel caso del PIAO si era riproposta l'antica questione della riconducibilità o meno degli organismi ordinistici nel novero delle 'pubbliche amministrazioni' di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001.

La nota ANAC PROT. N. 2022-0088372 del 14 novembre 2022, in risposta al quesito posto dal Consiglio Nazionale Forense, nell'affermare la non applicabilità dell'adempimento in commento stante l'assenza di una norma di legge che espressamente ricomprenda gli Ordini Professionali nell'alveo degli Enti di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001, assume un rilevante interesse sul piano sistemico che consente allo stato attuale - in assenza di un espresso richiamo - di escludere gli Ordini da questo adempimento.

Indirizzo interpretativo questo che conferma la posizione della Giustizia amministrativa assunta con la Sentenza del TAR del Lazio n. 4283/22 con cui questo ha escluso gli Ordini professionali dagli obblighi sulla spending review del personale, annullando sul punto la circolare ministero dell'economia e delle finanze (circolare MEF n. 15 del 16 maggio 2019).

L'Autorità nazionale anticorruzione, già nel 2022, aveva chiarito che gli Ordini professionali non sono tenuti a redigere il PIAO, il piano integrato di attività e organizzazione delle pubbliche amministrazioni introdotto dall'articolo 6 del decreto-legge 80/2021, il decreto reclutamento per l'attuazione del PNRR.

A maggior ragione, dopo l'entrata in vigore del D.l. n. 75/23 sopra citato, viene confermato che gli Ordini Professionali non sono tenuti agli obblighi del "PIAO".

6. APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA IN TEMA DI ANTICORRUZIONE DA PARTE DEGLI AVVOCATI DI PISA

In via generale nella progettazione e attuazione del processo di gestione del rischio corruttivo è stato tenuto conto dei seguenti principi guida:

Principi strategici

- ☐ Coinvolgimento dell'organo di indirizzo

L'organo di indirizzo, come detto poc'anzi ha assunto un ruolo proattivo nella definizione delle strategie di gestione del rischio corruttivo contenute nel presente Piano sebbene le dimensioni dell'Ente non consentano la creazione di un contesto istituzionale e organizzativo favorevole che sia di reale supporto al RPCT.

- ☐ Coinvolgimento del personale

Ai fini della predisposizione del PTPCT sono state realizzate forme di consultazione del personale, tramite i responsabili di area, settore, unità operativa (laddove presenti) volte a sollecitare la formulazione di proposte da valutare in sede di elaborazione del PTPCT, anche quale contributo per individuare le priorità di intervento. Si rinvia per maggiori dettagli all'apposito paragrafo dedicato alla consultazione contenuto nel presente Piano.

- ☐ Cultura organizzativa diffusa di gestione del rischio

La gestione del rischio corruttivo non riguarda solo il RPCT ma l'intera struttura. A tal fine, è stata sviluppata a tutti i livelli organizzativi una responsabilizzazione diffusa e una cultura consapevole dell'importanza del processo di gestione del rischio e delle responsabilità correlate. L'efficacia del sistema dipende anche dalla piena e attiva collaborazione del Consiglio e del personale.

- ☐ Collaborazione tra amministrazioni

La collaborazione tra pubbliche amministrazioni che operano nello stesso comparto o nello stesso territorio può favorire la sostenibilità economica e organizzativa del processo di gestione del rischio, anche tramite la condivisione di metodologie, di esperienze, di sistemi informativi e di risorse.

In attuazione della Delibera Anac n. 1134/17 e del PNA 2019 le misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità all'interno dell'ente coerenti con le finalità della l. 190/2012 sono state ricondotte all'interno del presente documento unitario che tiene luogo del "Piano di prevenzione della corruzione".

Principi metodologici

- ☐ Prevalenza della sostanza sulla forma

Il sistema deve tendere ad una effettiva riduzione del rischio di corruzione. A tal fine, il processo di gestione del rischio non è stato attuato in modo formalistico, secondo una logica di mero adempimento, bensì progettato e

realizzato in modo sostanziale, ossia calibrato sulle specificità del contesto esterno ed interno dell'amministrazione. Tutto questo al fine di tutelare l'interesse pubblico alla prevenzione della corruzione.

☐ Gradualità

Le diverse fasi di gestione del rischio, trattandosi di una amministrazione di piccole dimensioni o con limitata esperienza e dotazione organica, sono state sviluppate e tutt'ora vengono sviluppate con gradualità, ossia seguendo un approccio che consenta di migliorare progressivamente e continuativamente l'entità e/o la profondità dell'analisi del contesto (in particolare nella rilevazione e analisi dei processi) nonché la valutazione e il trattamento dei rischi.

☐ Selettività

Al fine di migliorare la sostenibilità organizzativa, l'efficienza e l'efficacia del processo di gestione del rischio, soprattutto nelle amministrazioni di piccole dimensioni, sono state individuate priorità di intervento, evitando di trattare il rischio in modo generico e poco selettivo. Sono stati selezionati, sulla base delle risultanze ottenute in sede di valutazione del rischio, interventi specifici e puntuali volti ad incidere sugli ambiti maggiormente esposti ai rischi, valutando al contempo la reale necessità di specificare nuove misure, qualora quelle esistenti abbiano già dimostrato un'adeguata efficacia.

☐ Integrazione

La gestione del rischio è parte integrante di tutti i processi decisionali e, in particolare, dei processi di programmazione, controllo e valutazione. In tal senso non è stato possibile operare una sostanziale integrazione tra il processo di gestione del rischio e il ciclo di gestione della performance in quanto quest'ultimo non trova applicazione nell'Ente.

☐ Miglioramento e apprendimento continuo

La gestione del rischio viene intesa, nel suo complesso, come un processo di miglioramento continuo basato sui processi di apprendimento generati attraverso il monitoraggio e la valutazione dell'effettiva attuazione ed efficacia delle misure e il riesame periodico della funzionalità complessiva del sistema di prevenzione.

Principi finalistici

☐ Effettività

La gestione del rischio operata dall'Ente tende ad una effettiva riduzione del livello di esposizione dell'organizzazione ai rischi corruttivi e coniugarsi con criteri di efficienza e efficacia complessiva dell'amministrazione, evitando di generare oneri organizzativi inutili o ingiustificati e privilegiando misure specifiche che agiscano sulla semplificazione delle procedure e sullo sviluppo di una cultura organizzativa basata sull'integrità.

*

Al fine di dare applicazione alle disposizioni della suddetta Legge quadro, il presente Piano è stato redatto dal responsabile della prevenzione della corruzione con la collaborazione di professionalità sia amministrative sia tecniche di esperti in materia. Per l'elaborazione dell'aggiornamento del PTPCT, fermo restando quanto previsto nel paragrafo sul riesame, è stata applicata la Check-list allegata al PNA 2022 per la sua predisposizione.

Si rileva che la carenza di organico e di alcuni organi rende di difficile attuazione un'azione coerente di coordinamento e soprattutto rende di difficile soluzione applicativa l'esplicazione di alcune importanti funzioni: il monitoraggio, l'attività informativa nei confronti del responsabile, dei referenti e dell'autorità giudiziaria (art. 16 d.lgs. n. 165 del 2001; art. 20 d.p.r. n. 3 del 1957; art.1, comma 3, l. n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.); la proposta di misure di prevenzione (art. 16 d.lgs. n. 165 del 2001).

L'OIV è assente ai sensi dell'art. 2 comma 2-bis del DL 31 agosto 2013, n. 101.

Pertanto, nelle more che vengano rese possibili tutte le soluzioni idonee e/o alternative atte a compensare le lacune ordinamentali e regolamentari laddove possibile, il presente piano affronta le migliori soluzioni di coordinamento e coerenza con i soggetti e gli organi attualmente presenti e costituiti.

Il presente Piano, approvato dal Consiglio dell'Ordine in data 23/05/2025 è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ordine nella sezione "Amministrazione trasparente". Il Piano è inoltre consegnato ai dipendenti e ai collaboratori affinché ne prendano atto sottoscrivendolo, lo osservino e lo facciano rispettare.

Il PTPC ha una validità triennale e viene aggiornato entro il 31 gennaio di ciascun anno, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012 e del Pna 2019 tenendo conto delle eventuali modifiche normative e/o regolamentari e/o intervenute nell'organizzazione del **Consiglio degli Avvocati di Pisa** e/o nei processi in cui si sviluppa la sua attività, in quanto impattanti dal punto di vista di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

L'aggiornamento annuale avviene secondo le modalità indicate nella successiva Sezione III e tiene conto anche dell'emersione di nuovi fattori di rischio non rilevati in fase iniziale di predisposizione del piano e della susseguente necessità di predisporre nuove misure atte a prevenire il rischio di corruzione. Pertanto, come previsto dall'art. 1, comma 10, della legge n. 190/2012, il RPCT provvederà ogni volta a sottoporre per l'adozione al Consiglio Direttivo l'aggiornamento del PTPC, con cadenza almeno annuale ed anche ogniqualvolta siano accertate significative violazioni e/o carenze che possano ridurre l'idoneità del Piano a prevenire il rischio di corruzione o limitarne la sua efficace attuazione.

L'Ordine ha tenuto conto della Delibera n. 777 del 24 novembre 2021 dal titolo "delibera riguardante proposte di semplificazione per l'applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza agli ordini e collegi professionali" che indica le possibili modalità semplificate di applicazione della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza.

Il presente Piano recepisce infine le indicazioni contenute nell'aggiornamento 2023 del P.N.A. approvato da ANAC che l'Autorità ha deciso di dedicare essenzialmente ai contratti pubblici.

In particolare, gli ambiti di intervento di questo Aggiornamento al PNA 2022 sono circoscritti alla sola parte speciale del PNA 2022 e, in particolare:

- alla sezione dedicata alla schematizzazione dei rischi di corruzione e di *maladministration* e alle relative misure di contenimento, intervenendo solo laddove alcuni rischi e misure previamente indicati, in via esemplificativa, non trovino più adeguato fondamento nelle nuove disposizioni (cfr. tabella 1, § 4.);
- alla disciplina transitoria applicabile in materia di trasparenza amministrativa alla luce delle nuove disposizioni sulla digitalizzazione del sistema degli appalti e dei regolamenti adottati dall'Autorità, in particolare quelli ai sensi degli artt. 23, co. 5 e 28, co. 4 del nuovo codice dei contratti pubblici (cfr. rispettivamente le delibere ANAC nn. 2611 e 2642 del 2023).

Il presente Piano sarà pubblicato nell'apposita sottosezione della sezione "Amministrazione trasparente" ai fini della sua efficacia nei confronti di tutti i destinatari (interni ed esterni).

7. CONTENUTO E FINALITÀ DEL PRESENTE PIANO (PTPCT)

In osservanza a quanto stabilito dalla legge n. 190 del 2012 e dal P.N.A., il Piano contiene anzitutto una mappatura delle attività dell'Ordine che potrebbero essere maggiormente esposte al rischio di corruzione, il livello di rischio assegnato a ciascuna di esse e inoltre la previsione degli strumenti che l'ente intende attuare per la prevenzione di tali rischi, oltre a quelli già in uso.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 attuativo della legge anticorruzione così come modificato dal D.lgs. n. 97/16, il presente Piano contiene anche il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità dell'Ordine.

Il presente Piano costituisce documento programmatico dell'Ordine e in esso confluiscono le finalità, gli istituti e le linee di indirizzo che il Responsabile della prevenzione della corruzione ha condiviso nella fase dei lavori di predisposizione del Piano stesso.

Finalità del PTPCT è quella di identificare le misure organizzative volte a contenere il rischio di assunzione di decisioni non imparziali. A tal riguardo spetta alle amministrazioni valutare e gestire il rischio corruttivo, secondo una metodologia che comprende l'analisi del contesto (interno ed esterno), la valutazione del rischio (identificazione, analisi e ponderazione del rischio) e il trattamento del rischio (identificazione e programmazione delle misure di prevenzione).

Il presente PTPCT, redatto come detto dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, di concerto con gli organi di vertice e con la collaborazione di esperti, si prefigge in particolare i seguenti obiettivi, coerentemente alle indicazioni strategiche provenienti dal Piano Nazionale Anticorruzione:

- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione elevando il livello di trasparenza;
- stabilire interventi organizzativi volti a prevenire il rischio di corruzione.

L'arco temporale di riferimento del presente PTPCT è il triennio 2025-2027.

L'adozione del Piano, peraltro, non si configura come un'attività una tantum bensì come un processo ciclico in cui gli strumenti vengono via via affinati, modificati o sostituiti in relazione al *feedback* ottenuto dalla loro applicazione. Si precisa che lo sforzo che sta compiendo **l'Ordine degli Avvocati di Pisa** è quello di mettere a punto degli strumenti di prevenzione mirati e sempre più incisivi nella logica di uno sviluppo graduale e progressivo del sistema di prevenzione della corruzione, compatibilmente con ridotta dimensione organizzativa.

L'attuazione del PTPCT risponde all'obiettivo del Consiglio dell'Ordine di rafforzare i principi di legalità, di correttezza e di trasparenza nella gestione delle attività svolte.

A tal fine lo sviluppo e l'implementazione di un complesso di misure aventi lo scopo di prevenire il rischio di corruzione costituisce il mezzo per favorire l'applicazione dei suddetti principi, promuovere il corretto

funzionamento della struttura, tutelare la reputazione e la credibilità dell'azione del Consiglio dell'Ordine nei confronti di molteplici interlocutori.

Il rispetto delle disposizioni contenute nel PTPCT da parte dei soggetti destinatari intende favorire l'attuazione di comportamenti individuali, ispirati all'etica della responsabilità ed in linea con le diverse disposizioni di legge ed i principi di corretta amministrazione, in ossequio all'art. 97 della Costituzione italiana.

Inoltre, il PTPCT è finalizzato anche a determinare una piena consapevolezza che il manifestarsi di fenomeni di corruzione espone il Consiglio dell'Ordine a gravi rischi soprattutto sul piano dell'immagine e può produrre delle conseguenze, anche sul piano penale, a carico del soggetto che commette la violazione.

Il presente Piano ha quindi l'obiettivo di: sensibilizzare tutti i soggetti destinatari ad impegnarsi attivamente e costantemente nell'attuare le misure di contenimento del rischio previste nel presente documento e nell'osservare le procedure e le regole interne; assicurare la correttezza dei rapporti tra il Consiglio dell'Ordine e i soggetti che con la stessa intrattengono relazioni di qualsiasi genere, anche verificando eventuali situazioni che potrebbero dar luogo al manifestarsi di situazioni di conflitto d'interesse; vigilare sul rispetto delle disposizioni relative alla inconferibilità e alla incompatibilità degli incarichi previste dal d.lgs. 39/2013.

È fatto obbligo a tutti i soggetti indicati nel paragrafo successivo di osservare scrupolosamente le norme e le disposizioni contenute nel presente Piano e di segnalare al responsabile dell'anticorruzione e della trasparenza ogni violazione e/o criticità dello stesso.

8. DESTINATARI DEL PIANO

Le disposizioni del PTPC, oltre ai dipendenti, si applicano, per quanto compatibile, anche ai seguenti soggetti:

1. i componenti del Consiglio;
2. il Presidente;
3. il Vice Presidente;
4. il Segretario;
5. il Tesoriere;
6. i Coordinatori e i componenti delle Commissioni;
7. i consulenti/collaboratori esterni;
8. i revisori dei conti;
9. i titolari di contratti per lavori, servizi e forniture.

9. FUNZIONI DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PISA

Funzioni

legge professionale forense (legge 31 dicembre 2012, n. 247) conferma il ruolo degli Ordini circondariali nell'ordinamento della professione, da sempre esercitato nella piena consapevolezza della responsabilità sociale dell'Avvocatura quale sicuro presidio per la tutela dei diritti.

Compiti e prerogative principali del Consiglio dell'Ordine sono quelle indicate dagli artt. 29 della Legge 247/2012:

- a. *la tenuta degli albi, degli elenchi e dei registri;*
- b. *sovrintendere al corretto ed efficace esercizio del tirocinio forense. A tal fine, secondo modalità previste da regolamento del CNF, istituisce ed organizza scuole forensi, promuove e favorisce le iniziative atte a rendere proficuo il tirocinio, cura la tenuta del registro dei praticanti, annotando l'abilitazione al patrocinio sostitutivo, rilascia il certificato di compiuta pratica;*
- b) *organizza e promuove l'organizzazione di eventi formativi ai fini dell'adempimento dell'obbligo di formazione continua in capo agli iscritti;*

- c) *organizza e promuove l'organizzazione di corsi e scuole di specializzazione e promuove, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, l'organizzazione di corsi per l'acquisizione del titolo di specialista, d'intesa con le associazioni specialistiche di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s);*

- d) *vigila sulla condotta degli iscritti e deve trasmettere al consiglio distrettuale di disciplina gli atti relativi ad ogni violazione di norme deontologiche di cui sia venuto a conoscenza, secondo quanto previsto dall'articolo 50, comma 4; elegge i componenti del consiglio distrettuale di disciplina in conformità a quanto stabilito dall'articolo 50;*
- e) *esegue il controllo della continuità, effettività, abitudine e prevalenza dell'esercizio professionale;*
- f) *tutela l'indipendenza e il decoro professionale e promuove iniziative atte ad elevare la cultura e la professionalità degli iscritti e a renderli più consapevoli dei loro doveri;*
- g) *svolge i compiti indicati nell'articolo 11 per controllare la formazione continua degli avvocati;*
- h) *dà pareri sulla liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti;*
- i) *nel caso di morte o di perdurante impedimento di un iscritto, a richiesta e a spese di chi vi ha interesse, adotta i provvedimenti opportuni per la consegna degli atti e dei documenti;*
- j) *può costituire camere arbitrali, di conciliazione ed organismi di risoluzione alternativa delle controversie, in conformità a regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite;*
- k) *interviene, su richiesta anche di una sola delle parti, nelle contestazioni insorte tra gli iscritti o tra costoro ed i clienti in dipendenza dell'esercizio professionale, adoperandosi per comporre; degli accordi sui compensi è redatto verbale che, depositato presso la cancelleria del tribunale che ne rilascia copia, ha valore di titolo esecutivo con l'apposizione della prescritta formula;*
- l) *può costituire o aderire ad unioni regionali o interregionali tra ordini, nel rispetto dell'autonomia e delle competenze istituzionali dei singoli consigli. Le unioni possono avere, se previsto nello statuto, funzioni di coordinamento con le regioni, con gli enti locali e con le università, provvedono alla consultazione fra i consigli che ne fanno parte, possono assumere deliberazioni nelle materie di comune interesse e promuovere o partecipare ad attività di formazione professionale. Ciascuna unione approva il proprio statuto e lo comunica al CNF;*
- m) *può costituire o aderire ad associazioni, anche sovranazionali, e fondazioni purché abbiano come oggetto attività connesse alla professione o alla tutela dei diritti;*
- n) *garantisce l'attuazione, nella professione forense, dell'articolo 51 della Costituzione;*
- o) *svolge tutte le altre funzioni ad esso attribuite dalla legge e dai regolamenti;*
- p) *vigila sulla corretta applicazione, nel circondario, delle norme dell'ordinamento giudiziario segnalando violazioni ed incompatibilità agli organi competenti.*

Presso l'Ordine, ai sensi dell'art. 30 della Legge 247/2012, è istituito lo Sportello del cittadino, volto a fornire informazioni e orientamento ai cittadini per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati e per l'accesso alla giustizia.

Per quanto riguarda la gestione finanziaria e l'amministrazione degli Ordini, esse spettano al consiglio, che provvede annualmente a sottoporre all'assemblea ordinaria il conto consuntivo e il bilancio preventivo.

Per provvedere alle spese di gestione e a tutte le attività indicate nel presente articolo e ad ogni altra attività ritenuta necessaria per il conseguimento dei fini istituzionali, per la tutela del ruolo dell'avvocatura nonché per l'organizzazione di servizi per l'utenza e per il miglior esercizio delle attività professionali il consiglio è autorizzato:

- a) a fissare e riscuotere un contributo annuale o contributi straordinari da tutti gli iscritti a ciascun albo, elenco o registro;
- b) a fissare contributi per l'iscrizione negli albi, negli elenchi, nei registri, per il rilascio di certificati, copie e tessere e per i pareri sui compensi.

L'entità dei contributi è fissata in misura tale da garantire il pareggio di bilancio del consiglio.

Il Consiglio provvede alla riscossione dei contributi propri e di quelli dovuti al CNF.

Coloro che non versano nei termini stabiliti il contributo annuale sono sospesi, previa contestazione dell'addebito e loro personale convocazione, dal consiglio dell'ordine, con provvedimento non avente natura disciplinare. La sospensione è revocata allorquando si sia provveduto al pagamento.

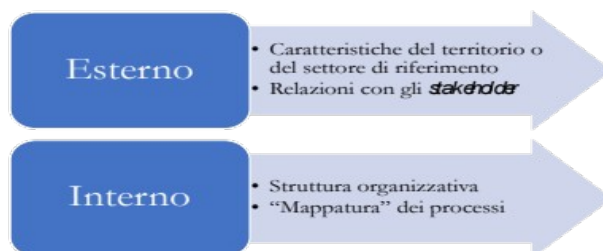
In tale assetto giuridico, gli ordini, finanziati esclusivamente dai contributi degli iscritti, determinano la propria organizzazione con appositi regolamenti, nel rispetto delle disposizioni di legge, e sono soggetti esclusivamente alla vigilanza del Ministro della Giustizia.

Sulla base di tali funzioni e competenze il Consiglio dell'Ordine di Pisa ha ritenuto di procedere alla redazione del presente piano, senza che siano state sentite le associazioni dei consumatori e degli utenti, in generale, né aver previsto la costituzione di un Organismo di Vigilanza (O.d.V.), in considerazione della natura di ente pubblico non economico secondo quanto previsto dall'art. 74 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, e dall'art. 24 della legge 31.12.2012, n. 247 recante Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense; inoltre, per l'esiguità del numero dei dipendenti, non è stata prevista, tra le misure di prevenzione, la rotazione degli incarichi.

10. IL CONTESTO DI RIFERIMENTO

10.1 Il contesto esterno in cui opera l'Ordine degli Avvocati di Pisa: Rapporto BES 2024 e Rapporto sui fenomeni di criminalità organizzata e corruzione 2023 a cura di IRPET per la Toscana.

Figura 3 - Le fasi dell'analisi del contesto



• RAPPORTO BES 2024

La Relazione sugli indicatori di Benessere Equo e Sostenibile (Relazione BES) 2024, curata dall'ISTAT, offre un'analisi integrata degli indicatori Bes dei Territori (BesT).

Attraverso l'analisi di un ampio set di indicatori statistici, integrata da approfondimenti tematici, il Rapporto offre una lettura approfondita dei livelli, delle tendenze e delle disuguaglianze di benessere che si possono osservare nei 12 domini in cui si articola il framework Bes: Salute; Istruzione e formazione; Lavoro e conciliazione dei tempi di vita; Benessere economico; Relazioni sociali; Politica e istituzioni; Sicurezza; Benessere soggettivo; Paesaggio e patrimonio culturale; Ambiente; Innovazione, ricerca e creatività; Qualità dei servizi. In questa edizione l'attenzione è posta, in particolare, sugli andamenti più recenti e sul confronto con il periodo pre-pandemico. Oltre la metà dei 152 indicatori analizzati nel Rapporto è aggiornata al 2023 con dati definitivi.

L'edizione 2024 contiene 70 indicatori di benessere a livello provinciale (Nuts3), in serie storica e completi di tutti i valori di confronto per i livelli territoriali superiori. Il dataset Bes dei territori condivide un insieme di indicatori comuni e coerenti con il framework Bes, ai quali si aggiungono altre misure di benessere che coprono aspetti particolarmente rilevanti per il livello locale (si veda il Quadro di confronto tra gli indicatori Bes e BesT).

Dal 2023 ISTAT ha avviato anche la collana regionale dei **Report BesT**, che offre un'analisi integrata degli indicatori Bes dei Territori (**BesT**). Il sistema di indicatori BesT, riferiti alle province e città metropolitane

italiane, che l'Istat diffonde annualmente dal 2018, comprende un ampio *set* delle misure del Benessere equo e sostenibile (Bes) e le integra con ulteriori indicatori di benessere in grado di cogliere le specificità locali. Nell'edizione 2023 gli indicatori sono in totale 70, distribuiti in 11 dei 12 domini del Bes.

Ciascun Report BesT presenta il profilo di benessere della regione e delle sue province sotto vari aspetti: la posizione nel contesto nazionale ed europeo, i punti di forza, gli svantaggi, le disparità territoriali, le evoluzioni recenti. Queste letture, proposte annualmente, si completano con alcuni indicatori sul territorio, la popolazione, l'economia.

I Report BesT sono disponibili alla pagina Il [Bes dei Territori](#) del sito web dell'Istat, dove è possibile accedere anche ai dati, ai metadati e agli strumenti di esplorazione e visualizzazione interattiva degli indicatori BesT.

Il Bes dei territori Toscani

Le province toscane hanno livelli di benessere relativo più alti rispetto sia al complesso dei territori del Centro sia dell'Italia. Classificando le province italiane in 5 classi di benessere relativo (bassa, medio-bassa, media, medio-alta e alta) sul complesso degli indicatori disponibili per l'ultimo anno di riferimento (2020-2022), il 18,0 per cento delle misure colloca le province toscane nella classe di benessere più elevata; nel complesso il 52,1 per cento delle misure le assegna alle classi medio-alta e alta (la media delle province del Centro è rispettivamente 17,1 e 48,7 per cento)

Tavola 1.1 – Distribuzione degli indicatori per classe di benessere e provincia. Toscana - Anni 2020, 2021, 2022 (ultimo disponibile)

(valori percentuali) (a)

Province REGIONE RIPARTIZIONE	Classe di benessere				
	Bassa	Medio-bassa	Media	Medio-alta	Alta
Massa-Carrara	13,1	16,4	31,1	32,8	6,6
Lucca	10,0	16,7	28,3	35,0	10,0
Pistoia	11,7	13,3	28,3	31,7	15,0
Firenze	4,9	8,2	14,8	39,3	32,8
Livorno	8,2	19,7	26,2	31,1	14,8
Pisa	3,3	9,8	29,5	42,6	14,8
Arezzo	9,8	14,8	21,3	32,8	21,3
Siena	5,0	13,3	16,7	38,3	26,7
Grosseto	11,5	23,0	18,0	36,1	11,5
Prato	14,8	19,7	18,0	21,3	26,2
TOSCANA	9,2	15,5	23,2	34,1	18,0
Centro	8,7	17,9	24,8	31,6	17,1
Italia	15,1	18,8	23,4	23,4	19,3

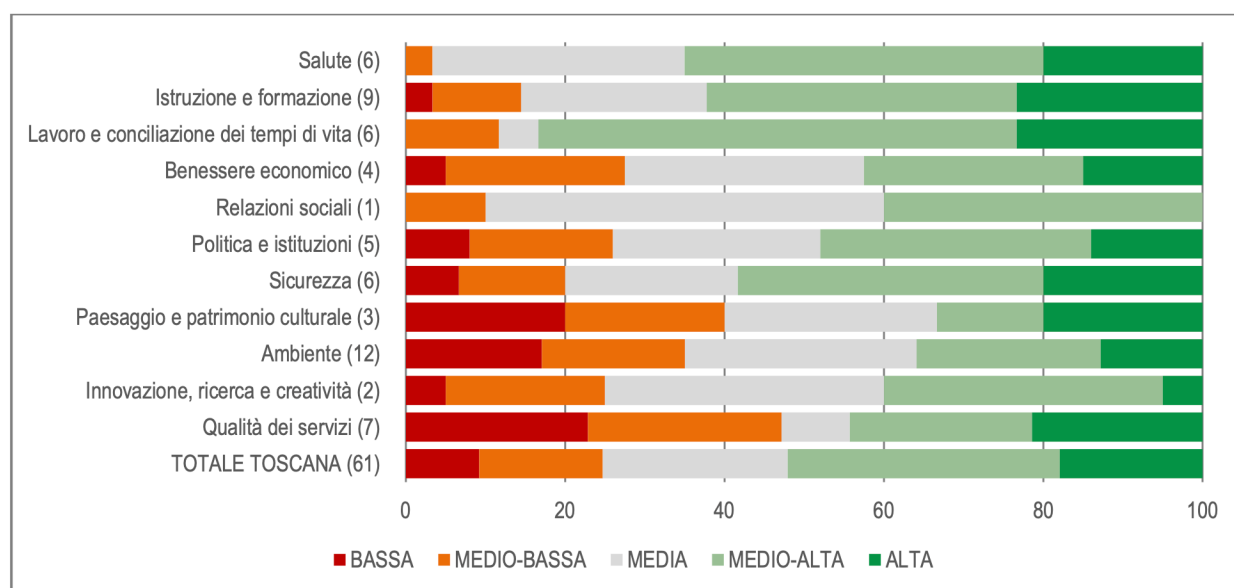
Fonte: Istat, indicatori Bes dei territori, edizione 2023

(a) Le percentuali di regione, ripartizione e Italia si riferiscono al complesso dei posizionamenti delle relative province.

I livelli di benessere relativo più elevati si osservano nelle province di **Firenze** (con oltre il 70 per cento degli indicatori nelle classi di benessere relativo alta e medio-alta), **Siena** e **Pisa** (rispettivamente con il 65,0 e 57,4 per cento).

Confrontando i domini, i risultati migliori si registrano nel dominio Lavoro e conciliazione dei tempi di vita, dove nessuna provincia toscana si trova nella coda della distribuzione nazionale: il 23,3 per cento delle misure provinciali è nella classe di benessere relativo alta e il 60,0 per cento in quella medio-alta. Il profilo della Toscana si delinea positivamente anche per la presenza del terzo settore, con una significativa diffusione di organizzazioni non profit sul territorio (nel 2020 sono 75,8 ogni 10mila abitanti; 61,2 la media-Italia) e per essere una regione orientata alla promozione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili: nel 2021, nella regione, l'energia elettrica da fonti rinnovabili prodotta è pari al 41,3 per cento dell'energia consumata (35,1 per cento la media nazionale).

Figura 1.2 – Distribuzione degli indicatori provinciali per classe di benessere e dominio. Toscana - Anni 2020, 2021, 2022 (ultimo disponibile)
(valori percentuali) (a)



Fonte: Istat, indicatori Bes dei territori, edizione 2023

(a) Per ciascun dominio è indicato in parentesi il numero di indicatori disponibili; le percentuali rappresentate nelle barre si riferiscono al complesso dei posizionamenti delle province per tutti gli indicatori di ciascun dominio.

I punti di debolezza

Le province più svantaggiate della regione sono **Grosseto** e **Prato**, che nell'ultimo anno si trovano nelle due classi di coda della distribuzione nazionale per il 34,5 per cento degli indicatori, seguite da Massa-Carrara (29,5 per cento).

Nel dominio Qualità dei servizi il 47,1 per cento delle misure colloca le province toscane nelle due classi di coda. Si tratta in particolare degli indicatori relativi alla copertura di internet ultraveloce da rete fissa per le famiglie (50,1 per cento in Toscana, 53,7 per cento in Italia nel 2022), all'offerta di trasporto pubblico locale nei comuni

capoluogo di provincia (2.942 posti-km contro i 4.748 dell'Italia nel 2021) e alla disponibilità di posti letto negli ospedali (nel 2021 sono 30,2 per 10mila abitanti contro i 32,6 dell'Italia).

Le disuguaglianze territoriali

I maggiori squilibri si osservano nei profili delle province di **Grosseto e Prato**, con un'alta percentuale di indicatori nelle due classi estreme.

Nei domini Istruzione e formazione, Salute e Sicurezza buona parte degli indicatori evidenzia ampi divari tra la provincia con i risultati migliori e quella con i risultati peggiori. Invece, la distanza tra le province toscane è minima per gli indicatori dei domini Lavoro e conciliazione dei tempi di vita e Benessere economico.

Il Rapporto è interamente consultabile al link <https://www.istat.it/comunicato-territoriale/bes-territori-2023/> .

ILLEGALITÀ E CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NELL'ECONOMIA DELLA TOSCANA RAPPORTO 2023 A CURA DI IRPET

In Toscana l'economia connessa alle attività illegali, cioè l'insieme dei prodotti la cui produzione, vendita o distribuzione è proibita dalla legge, vale un giro di affari pari a 1,2 miliardi di euro. Se a questa cifra si sommano i 10,1 miliardi attribuibili all'economia sommersa (in cui rientrano le attività celate alle autorità fiscali), è possibile quantificare in 11,3 miliardi il valore complessivo dell'attività non osservata in Toscana.

Si tratta di un ordine di grandezza non trascurabile, che rappresenta l'11,7% del prodotto interno lordo regionale, ma che è complessivamente in linea con il corrispondente dato nazionale. Rispetto all'Italia, l'incidenza del sommerso è analoga (o poco inferiore), mentre è superiore l'incidenza dell'attività illegale.

Le stime più recenti riportano, infatti, un importo relativo all'economia non osservata in Italia pari a 192 miliardi nel 2021 (MEF, 2023). La componente prevalente è riconducibile all'economia sommersa che ammonta a 174 miliardi, a cui si aggiungono 18 miliardi di attività illegali, per una percentuale importante del PIL pari al 10,5%.

Il quadro è coerente con le caratteristiche di una regione che, come sottolinea la DIA (Direzione Investigativa Antimafia) nelle sue relazioni «sebbene le mafie non esprimano nella regione uno stabile radicamento territoriale, la Toscana si conferma una delle aree privilegiate per attività di riciclaggio e più in generale per la realizzazione di reati economici finanziari su larga scala», per la multiforme e variegata ricchezza del suo territorio. La cultura mafiosa, aggiunge la DIA, non è riuscita a contaminare il tessuto sociale della regione, ma utilizza la Toscana – come le altre regioni sviluppate del centro-nord – per i propri illeciti affari.

Tuttavia, al di là della dimensione delle risorse sottratte all'economia, la presenza della criminalità organizzata impone costi elevati al sistema produttivo e alla società nel suo complesso e, ancora di più, incide sulla crescita nel medio lungo periodo.

Il Rapporto vuole fornire una estesa ricostruzione del fenomeno dell'illegalità e criminalità organizzata in Toscana, per le relazioni con il sistema economico regionale e le sue caratteristiche settoriali e territoriali.

Esso si interroga sulle relazioni tra illegalità, criminalità organizzata ed economia, cercando di rappresentare le diverse forme che questa relazione assume, nei settori e territori della Toscana. Il Rapporto fornisce per la Toscana una ricostruzione, di dettaglio, delle attività illegali o sommerse che generalmente sfuggono all'osservazione statistica e alle rilevazioni ufficiali. Sintetizziamo per punti alcuni dei principali risultati, afferenti al tema della corruzione.

• L'esposizione potenziale del sistema delle imprese ai fenomeni di illegalità

Ponendo l'accento sul sistema produttivo, in Toscana è relativamente contenuta l'incidenza delle cosiddette imprese cartiere, che sono quelle che nascono con intenti di evasione, elusione e/o riciclaggio attraverso l'emissione di fatture per operazioni inesistenti. Sono imprese che presentano più anomalie nella loro attività (ad esempio operano contemporaneamente con alti ricavi e alti costi, ma contemporaneamente zero o bassi costi di personale, bassi valori degli investimenti, bassa capitalizzazione, assenza di debiti bancari), che possono nascondere una potenziale esposizione a comportamenti illegali. In Toscana, dunque, la fattispecie delle imprese cartiere incide per il 3,6% del totale imprese, contro il 5,0% in Italia. I settori in Toscana che presentano valori più elevati sono le Attività Finanziarie ed assicurative (6,6%), delle Costruzioni (5,8%) e del Commercio (5,4%).

Oltre le cartiere, altri due indicatori che possono restituirci segnalazioni dell'esposizione del sistema imprenditoriale ai fenomeni di illegalità sono le ditte individuali detenute da soggetti stranieri che si disattivano entro 3 anni dalla nascita e quelle che utilizzano una quota eccessiva di part-time. L'eccesso di mortalità dà conto della presenza di imprese per le quali è più difficoltosa l'attività di accertamento fiscale. Invece l'eccesso di contratti part-time attivati dalle imprese del territorio è un indicatore di potenziale lavoro sommerso, in termini di dichiarazione solo parziale dell'orario di lavoro. Per questi due indicatori non è possibile il confronto regionale. Ma è utile acquisire l'informazione per il dettaglio settoriale e/o territoriale. I casi di mortalità anomala (in eccesso) si addensano prevalentemente nei settori dell'abbigliamento e della pelletteria e calzature (Prato, Empoli). Il ricorso in eccesso al part-time riguarda principalmente l'area della Toscana settentrionale, quella a più alto tasso di imprenditorialità, e in particolare Prato, dove supera il 40% dei contratti, soprattutto per via del ricorso anomalo a questi contratti nel settore dell'abbigliamento.

• I principali reati

Entrando nello specifico delle attività illecite, la Toscana emerge come un caso critico nel reato di contraffazione. Otto province su dieci sopravanzano il valore mediano nazionale, mentre Firenze, Prato, Grosseto e Livorno si posizionano nel gruppo delle province italiane con i valori più elevati (ultimo quartile). Firenze e Prato, sono coinvolte prevalentemente nella produzione di merci contraffatte, Livorno e Grosseto, invece nelle connesse attività di logistica e successiva distribuzione.

Anche il dato relativo ai reati di riciclaggio denunciati dalle forze dell'ordine all'autorità giudiziaria colloca nel confronto regionale la Toscana su livelli relativamente elevati. Tuttavia, negli ultimi tre anni si evidenziano segnali di miglioramento che sono più accentuati di quelli osservati nel resto del Paese.

Le segnalazioni di operazioni sospette (SOS), che gli intermediari finanziari e gli altri operatori qualificati hanno l'obbligo di comunicare all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) della Banca d'Italia, sono in termini procapite in linea con le regioni del centro-nord, ma la posizione è più critica se si guarda alla incidenza del fenomeno in alcune province: Prato compare tra le prime cinque e a seguire Siena, Firenze e Lucca. Non dissimile è l'andamento dell'indicatore di rischio di utilizzo anomalo del contante (UIF). Nel complesso, le province di Prato e Firenze si posizionano ai vertici nazionali, per quanto assieme ad altre realtà del centro-nord.

Infine, il numero di reati denunciati relativi al ciclo dei rifiuti colloca la Toscana nella 9^a posizione nell'ordinamento regionale nel 2022, dopo il periodo critico tra il 2016 e il 2019 (4^a posizione). Certamente, nel confronto con le altre realtà del nord la nostra regione mostra valori sensibilmente più elevati (in particolare rispetto ad Emilia Romagna, Veneto e Lombardia, con tassi pari alla metà di quello toscano), mentre è allineata ai valori delle altre tre regioni del centro e ha tassi inferiori rispetto a quelle meridionali. Contesti di particolare

criticità sono rappresentati dagli scarti tessili del distretto pratese; dal commercio degli indumenti usati; e dai rifiuti dell'industria conciaria.

• il rischio corruzione

Le importanti risorse rese disponibili dall'Europa attraverso il PnRR/PnC rappresentano una grande opportunità di ripresa, ma destano anche preoccupazione, per il potenziale interesse da parte della criminalità. L'ingente mole di procedure da avviare può comportare una riduzione del controllo e una maggior permeabilità a fenomeni corruttivi o, più in generale, a spreco di risorse pubbliche. La necessità di velocizzare la spesa ha portato inoltre, negli ultimi anni, e in ultimo proprio con la riforma del codice dei contratti richiesta dal PNRR, all'introduzione di misure di semplificazione nella progettazione e nell'affidamento dei lavori, che non devono incidere sull'attenzione nei confronti di possibili condotte illecite.

L'IRPET ha valutato il profilo di concorrenzialità ed efficienza dei contratti di lavori pubblici del PnRR/PnC le cui gare sono state avviate nel periodo 2022-2023. Prendendo a riferimento 5 indicatori di particolare interesse per la misurazione dell'efficienza del mercato dei contratti, si è osservata la presenza di eventuali specificità delle procedure riconducibili al PNRR/PnC, rispetto agli altri contratti analoghi avviati dalle amministrazioni. I risultati suggeriscono che, ad oggi, le procedure di lavori pubblici associate al PNRR (il 17% del totale regionale, 1.200 su 6.700) sono caratterizzate da migliori performance rispetto alle restanti procedure e, in alcuni casi, anche rispetto alle dinamiche registrate nel recente passato, sia in Italia che in Toscana. Le procedure del PNRR, confrontate con analoghi lavori delle amministrazioni non finanziati dal PNRR, presentano una maggior apertura alla concorrenza rappresentata da un maggior ricorso a procedure di tipo aperto (+12,6% in Toscana, +10% in Italia) e una minor frammentazione della committenza rappresentata da un maggior ricorso a soluzioni centralizzate (+10% in Toscana, +20% in Italia). Questi aspetti non sembrano però tradursi, almeno nella congiuntura, in un effettivo aumento della partecipazione da parte delle imprese e in un incremento dei ribassi di aggiudicazione. Nel periodo di osservazione, questi aspetti sono infatti fortemente condizionati dalla tensione sui prezzi delle materie prime e dall'effetto spiazzamento indotto dai bonus edilizi. Infine, sulla base dell'analisi della durata della fase di affidamento, le procedure PNRR sembrano caratterizzate da tempi di affidamento inferiori ovvero una maggior celerità dell'attività amministrativa in molte regioni del centro-nord, inclusa la Toscana. La riduzione stimata della durata della fase tra presentazione delle offerte e verbale di aggiudicazione è pari a -13% (-12% Italia), e arriva al -23% in Toscana (-17% Italia) per le sole procedure aperte.

10.2 Contesto interno in cui opera L'Ordine degli avvocati di Pisa

L'Ordine degli Avvocati di Pisa opera nel circondario del Tribunale di Pisa.

Gli Organi dell'Ordine territoriale sono: Il Presidente, che ha la legale rappresentanza dell'Ente, il Consiglio, l'Assemblea degli iscritti, il Consiglio di disciplina, ed il Collegio dei revisori.

Si può collocare l'Ordine degli Avvocati di Pisa nella fascia degli Ordini territoriali di piccole dimensioni organizzative.

L'elenco dei componenti eletti, in carica quali Consiglieri dell'Ordine degli Avvocati di Pisa, che hanno rilasciato la dichiarazione di cui all'articolo 20 del D.lgs 8 aprile 2013 n. 39, di seguito riportato, è pubblicato unitamente ai curricula sul sito internet istituzionale, sezione "Amministrazione Trasparente".

Il Consiglio può istituire Commissioni di studio che servono a coadiuvarlo nello svolgimento delle proprie funzioni, ad approfondire le tematiche di interesse professionale e ad acquisire specifiche competenze.

RASA:

L'Ordine ha individuato il proprio RSA, soggetto Responsabile dell'Anagrafe per la stazione appaltante (*RASA*) incaricato della compilazione ed aggiornamento dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) istituita ai sensi dell'art. 33-ter del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. I dati inseriti sono verificati dall'RPCT. Il nominativo del RASA è l'Avv. Alessandro Frangiamore, Tesoriere.

11. IL PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE

11.1. Approccio metodologico alla Gestione del rischio

Il “*Piano di prevenzione della Corruzione*” è stato elaborato in conformità alle previsioni contenute nel PNA e nell'art. 1, comma 9, della Legge n. 190/12, alla luce delle caratteristiche del contesto esterno e di quello interno sopra delineate.

Nel PNA l'ANAC afferma che è fondamentale mappare sicuramente i processi che coinvolgono la spendita di risorse pubbliche oltre a quelli di particolare rilievo ovvero a quelli che si caratterizzano per:

- a) l'ampio livello di discrezionalità di cui gode l'amministrazione (in tal senso possono essere ricompresi quelli che afferiscono a quelle aree che la l. n. 190/2012 ritiene essere a rischio generale quali autorizzazioni o concessioni, concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera oltre ad altri processi afferenti ad aree di rischio specifiche)
- b) il notevole impatto socio economico rivestito anche in relazione alla gestione di risorse finanziarie (a cui vanno ricondotti i processi relativi ai contratti pubblici e alle erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, oltre ad altri processi afferenti ad aree di rischio specifiche)
- c) essere risultati ad elevato rischio in relazione a fatti corruttivi pregressi o al monitoraggio svolto dall'amministrazione sui precedenti Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza (cfr. infra § 10.2.).

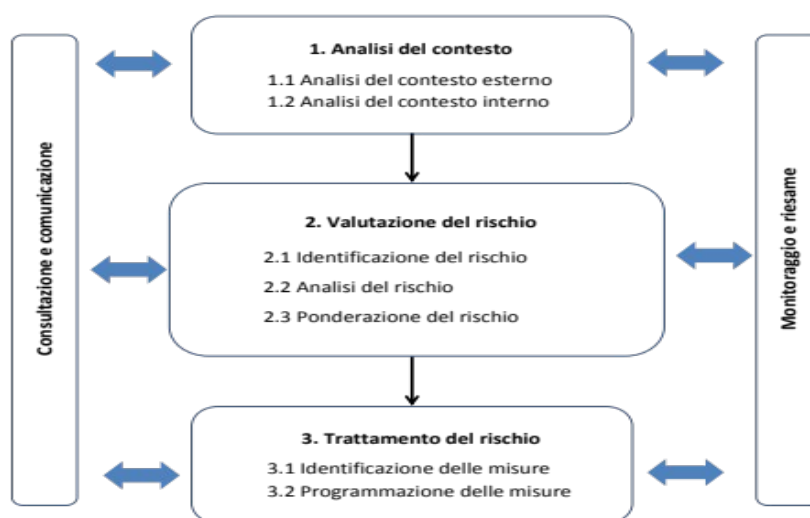
Per quanto riguarda, invece, le amministrazioni e gli enti con meno di cinquanta dipendenti, come nel caso di specie, il legislatore prevede l'adozione di un Piano “semplificato”. Detto Piano semplificato dovrà tener conto delle specificità e delle caratteristiche delle varie amministrazioni/enti sia in termini dimensionali che organizzativi.

- a) processi rilevanti per l'attuazione degli obiettivi del PNRR (ove le amministrazioni e gli enti provvedano alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR) e dei fondi strutturali. Ciò in quanto si tratta di processi che implicano la gestione di ingenti risorse finanziarie messe a disposizione dall'Unione europea
- b) processi direttamente collegati a obiettivi di performance
- c) processi che coinvolgono la spendita di risorse pubbliche a cui vanno, ad esempio, ricondotti i processi relativi ai contratti pubblici e alle erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

Le situazioni di cui alle lettere a) e b) non sono applicabili nel caso di specie e l'Ordine ha individuato le aree specifiche oltre a quelle ricomprese nell'ipotesi c) maggiormente esposte al rischio di corruzione nonché all'individuazione, per ciascuna area, dei processi più frequentemente soggetti al verificarsi del rischio corruttivo, rappresentato questo da condotte tipiche (fattori di rischio): le aree di rischio comprendono quelle individuate come aree sensibili dall'art. 1, comma 16 della legge n. 190 del 2012 nonché quelle ulteriori specificamente connesse alle attività istituzionali dell'Ordine.

Per ciascun processo, tra quelli ricompresi nelle aree di rischio di cui sopra, sono stati individuati i potenziali rischi corruttivi seguendo le fasi di seguito rappresentate in forma grafica.

Figura 1 – Il processo di gestione del rischio di corruzione



11.2. La mappatura dei processi

Parte centrale del Piano è la mappatura dei processi e dei relativi rischi di corruzione che possano incidere sul regolare svolgimento dell'attività del Consiglio, seguita dalla loro valutazione sotto il profilo del valore di rischio e dall'individuazione delle misure atte a prevenirlo. Questa analisi non può prescindere dalla valutazione della peculiare attività del Consiglio (cfr. paragrafi precedenti) che, sottratta essenzialmente a margini di discrezionalità amministrativa, conseguentemente, può ritenersi di difficile penetrazione di fenomeni corruttivi.

Il riferimento è alla cosiddetta mappatura dei processi, consistente nella individuazione e analisi dei processi organizzativi. L'obiettivo, fino allo scorso anno, era che l'intera attività svolta dall'amministrazione venga gradualmente esaminata al fine di identificare aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, risultino potenzialmente esposte a rischi corruttivi. Attualmente, alla luce della Delibera n. 777 del 24 novembre 2021 intitolata "delibera riguardante proposte di semplificazione per l'applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza agli ordini e collegi professionali" vengono presi in considerazione solo i processi riconducibili alle aree sensibili di cui all'art. 1, comma 16 della legge n. 190 del 2012 nonché quelle ulteriori specificamente connesse alle attività istituzionali dell'Ordine.

L'identificazione dei processi è il primo passo da realizzare per uno svolgimento corretto della mappatura dei processi e consiste nello stabilire l'unità di analisi (il processo) e nell'identificazione dell'elenco completo dei processi svolti dall'organizzazione che, nelle fasi successive, dovranno essere accuratamente esaminati e descritti.

In altre parole, in questa fase l'obiettivo è quello di definire la lista dei processi che dovranno essere oggetto di analisi e approfondimento nella successiva fase.

L'elenco è stato aggregato nelle cosiddette "aree di rischio" intese come raggruppamenti omogenei di processi. Le aree di rischio sono state distinte in generali e specifiche. Quelle generali sono comuni a tutte le amministrazioni (es. contratti pubblici, acquisizione e gestione del personale), mentre quelle specifiche riguardano la singola amministrazione e dipendono dalle caratteristiche peculiari delle attività da essa svolte.

In particolare, di seguito sono rappresentati in forma tabellare le macro aree di rischio e, per ciascuna di esse, i singoli processi esposti al rischio del verificarsi di fenomeni corruttivi (determinati tenendo conto delle aree minime declinate nel Pna 2019 integrate secondo le specifiche fornite nello stesso per gli Ordini Professionali e in conformità a quanto previsto nel Pna 2022, aggiornamento 2023, nei termini indicati nel paragrafo precedente), le responsabilità e il dettaglio degli eventi rischiosi.

L'identificazione degli eventi rischiosi ha condotto alla creazione di un "Registro degli eventi rischiosi", nel quale sono riportati gli eventi rischiosi relativi ai processi dell'amministrazione. Per ogni processo sono stati pertanto individuati i principali eventi rischiosi.

MAPPATURA DEI PROCESSI E REGISTRO DEGLI EVENTI RISCHIOSI				
AREE DI RISCHIO	PROCESSI	RESPONSABILITA'	EVENTI RISCHIOSI	
A) Area: acquisizione, gestione e progressione del personale,	1. Reclutamento 2. Altri procedimenti inerenti all'organizzazione e il funzionamento dell'Ordine e il rapporto di impiego del personale	CONSIGLIO DELL'ORDINE	<u>1. Reclutamento</u> Previsione di requisiti accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari. Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione.	
			<u>2. Altri procedimenti inerenti all'organizzazione e il funzionamento dell'Ordine e il rapporto di impiego del personale</u> Progressioni economiche accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti particolari. Assegnazione di mansioni superiori che possano consentire irregolare progressione economica	
B)	1. Procedure contrattuali:	1., 2., CONSIGLIO	<u>1. procedure contrattuali</u>	

affidamento di lavori, servizi e forniture	• Affidamento di contratti pubblici • Esecuzione di contratti pubblici 2. Spese economali	DELL'ORDINE /RUP/ 2. TESORIERE	<u>In fase di affidamento</u> ✓ possono essere messi in atto comportamenti finalizzati ad ottenere affidamenti diretti di contratti pubblici, inclusi gli incarichi di progettazione, in elusione delle norme che legittimano il ricorso a tali tipologie di affidamenti; ✓ è possibile il rischio di frazionamento o alterazione del calcolo del valore stimato dell'appalto in modo tale da non superare i valori economici che consentono gli affidamenti diretti; ✓ è possibile il rischio di frazionamento o alterazione del calcolo del valore stimato dell'appalto in modo tale da eludere le soglie economiche fissate per la qualificazione delle stazioni appaltanti; ✓ può non essere data attuazione alla rotazione dei soggetti affidatari, al di fuori dei casi di cui all'articolo 49, comma 5, del codice, disattendendo la regola generale dei "due successivi affidamenti"; ✓ per quanto riguarda il c.d. "appalto integrato⁸", consentito per tutte le opere ad eccezione della manutenzione ordinaria, si potrebbero avere proposte progettuali elaborate più per il conseguimento degli esclusivi benefici e/o guadagni dell'impresa piuttosto che per il soddisfacimento dei bisogni collettivi, tali da poter determinare modifiche/varianti, sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia nella successiva fase realizzativa, con conseguenti maggiori costi e tempi di realizzazione; ✓ è possibile il rischio di situazioni di conflitto di interessi con particolare riferimento alla figura del RUP e del personale di supporto; ✓ si potrebbe avere un aumento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto, anche a "cascata", come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara. <u>In fase di esecuzione</u> ✓ si potrebbero osservare comportamenti
--	---	---	--

			corruttivi ricorrendo alle modifiche e alle varianti di contratti per conseguire maggiori guadagni, a danno anche della qualità della prestazione resa, in assenza dei controlli previsti dal nuovo codice e dei vincoli imposti dalla disciplina di settore; ✓ è possibile il rischio connesso all'omissione di controlli in sede esecutiva da parte del RUP, del DL o del DEC sul corretto svolgimento delle prestazioni contrattuali per favorire l'impresa esecutrice. <u>2. spese economiche</u> utilizzo elusivo della regolamentazione sulle spese economiche per acquisti ricompresi nel Codice appalti al fine di beneficiare illegittimamente di procedure prive di vincoli (mancanza di CIG, DURC ecc.) favorendo determinati operatori economici
C) Area: Area provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	1. Iscrizione, trasferimento e cancellazione dall'Albo e dall'Elenco speciale 2. Rilascio di certificati e attestazioni relativi agli Istituti 3. Iscrizione, trasferimento e cancellazione Registro del Tirocinio 4. Rilascio di certificati e attestazioni relativi ai Tirocinanti 5. Accredito eventi formativi	CONSIGLIO DELL'ORDINE	<u>1,2,3,4,</u> Abuso nell'adozione di provvedimenti o nel rilascio di certificazioni. Abuso di potere diretto a privilegiare alcuni iscritti alterazioni documentali volte a favorire l'accreditamento di determinati soggetti; mancata valutazione di richieste di autorizzazione, per carenza o inadeguatezza di controlli e mancato rispetto dei regolamenti interni; mancata o impropria attribuzione di crediti formativi professionali agli iscritti; <u>5. accredito eventi formativi</u> mancata o inefficiente vigilanza sugli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione; inefficiente organizzazione e svolgimento delle attività formative da parte del Consiglio nazionale e/o degli ordini e collegi territoriali.
D) Area: gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	1. Provvedimenti amministrativi di incasso quote dagli iscritti. 2. Provvedimenti amministrativi di pagamento verso i creditori. 3. Provvedimenti amministrativi di gestione del recupero	1. CONSIGLIO DELL'ORDINE. 2. TESORIERE.	<u>1. Provvedimenti amministrativi di incasso quote dagli iscritti:</u> - Ritardo nella adozione di provvedimenti di messa in mora per favorire alcuni iscritti.

			<u>2. Provvedimenti amministrativi di pagamento verso i creditori.</u> Dolosa mancata rilevazione delle - posizioni debitorie. <u>3. Provvedimenti amministrativi di gestione del recupero crediti verso gli iscritti e di assolvimento obblighi non di natura deontologica.</u> Ritardo nella adozione di provvedimenti propedeutici e funzionali alla riscossione coatta. Abuso diretto a privilegiare alcuni iscritti
E) conferimento incarichi	Area:	1. Conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza	CONSIGLIO DELL'ORDINE <u>1. Conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza</u> motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari. Conferimento di incarico non necessario con motivazione apparente.
F) AREA SPECIFICA: ORDINI PROFESSIONALI		1. Formazione professionale continua 2. Rilascio Pareri di congruità (laddove e nei casi in cui sono sempre ammessi) 3. indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici.	CONSIGLIO DELL'ORDINE/PRESIDENTE <u>1. Formazione professionale continua:</u> mancata o impropria attribuzione di crediti formativi professionali agli iscritti; mancata o inefficiente vigilanza sugli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione; inefficiente organizzazione e svolgimento delle attività formative da parte del Consiglio nazionale e/o degli ordini e collegi territoriali. <u>2. Pareri di congruità:</u> incertezza nei criteri di quantificazione degli onorari professionali; effettuazione di una istruttoria lacunosa e/o parziale per favorire l'interesse del professionista; valutazione erronea delle indicazioni in fatto e di tutti i documenti a corredo dell'istanza e necessari alla corretta valutazione dell'attività professionale. <u>3. Indicazione di professionisti per</u>

			<u>L'affidamento di incarichi specifici:</u> Gli eventi rischiosi attengono principalmente alla nomina di professionisti – da parte dell'ordine o collegio incaricato - in violazione dei principi di terzietà, imparzialità e concorrenza. Tale violazione può concretizzarsi, ad esempio, nella nomina di professionisti che abbiamo interessi personali o professionali in comune con i componenti dell'ordine incaricato della nomina, con i soggetti richiedenti e/o con i destinatari delle prestazioni professionali, o di professionisti che siano privi dei requisiti tecnici idonei ed adeguati allo svolgimento dell'incarico.
--	--	--	---

L'elenco di processi riportato nella tabella precedente potrà essere incrementato, su proposta del RPCT, durante il corso di validità del piano, con altre attività ritenute esposte a rischio.

Tramite approfondimenti graduali, sarebbe astrattamente possibile aggiungere, nelle annualità successive, ulteriori elementi di descrizione dei processi stessi (es. input, output, ecc.), fino a raggiungere la completezza della loro descrizione. Ciò viene valutato annualmente ma allo stato attuale le dimensioni organizzative rendono gioco forza difficile ritenere fattibili ulteriori individuazioni e rappresentazioni degli elementi di descrizione dei processi.

11.3 Analisi del rischio

L'analisi del rischio ha un duplice obiettivo. Il primo è quello di pervenire ad una comprensione più approfondita degli eventi rischiosi identificati nella fase precedente, attraverso l'analisi dei cosiddetti fattori abilitanti della corruzione. Il secondo è quello di stimare il livello di esposizione dei processi e delle relative attività al rischio.

Analisi dei fattori abilitanti

L'analisi è essenziale al fine di comprendere i fattori abilitanti degli eventi corruttivi, ossia i fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione. L'analisi di questi fattori consente di individuare le misure specifiche di trattamento più efficaci, ossia le azioni di risposta più appropriate e indicate per prevenire i rischi. I fattori abilitanti possono essere, per ogni rischio, molteplici e combinarsi tra loro.

I fattori abilitanti utilizzati ai fini dell'analisi del rischio corruttivo sono di seguito elencati:

- ☐ mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli.
- ☐ mancanza di trasparenza;
- ☐ eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
- ☐ esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico
- ☐ soggetto;
- ☐ scarsa responsabilizzazione interna;
- ☐ inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
- ☐ inadeguata diffusione della cultura della legalità;

Scelta dell'approccio valutativo

Considerata la natura dell'oggetto di valutazione (rischio di corruzione), per il quale non si dispone, ad oggi, di serie storiche particolarmente robuste per analisi di natura quantitativa, che richiederebbero competenze che in molte amministrazioni non sono presenti, e ai fini di una maggiore sostenibilità organizzativa, come suggerito dall'ANAC nel PNA 2019, è stato adottato un approccio di tipo qualitativo, dando ampio spazio alla motivazione della valutazione e garantendo la massima trasparenza.

Individuazione dei criteri di valutazione

Coerentemente all'approccio qualitativo suggerito nel PNA 2019, i criteri per la valutazione dell'esposizione al rischio di eventi corruttivi sono stati tradotti operativamente in indicatori di rischio (key risk indicators) in grado di fornire delle indicazioni sul livello di esposizione al rischio del processo o delle sue attività componenti.

Di seguito si riportano gli indicatori scelti, tra quelli suggeriti dall'ANAC nel PNA 2019, comunemente accettati, ampliabili o modificabili a seconda delle specificità dell'amministrazione, che possono essere utilizzati nel processo valutativo.

- a) livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio;
- b) grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;
- c) manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi;
- d) grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi.

Rilevazione dei dati e delle informazioni

La rilevazione dei dati e delle informazioni necessarie a esprimere un giudizio motivato sui criteri di cui al precedente punto è stata coordinata dal RPCT. Le informazioni sono state rilevate dall'RPCT anche attraverso forme di autovalutazione (c.d. self assessment). In ogni caso, per le valutazioni espresse sono state esplicitate la motivazione del giudizio espresso e fornite le evidenze a supporto.

Le valutazioni laddove possibile sono state supportate da dati oggettivi. Tali dati (per es. i dati sui procedimenti disciplinari, segnalazioni, ecc.) consentono infatti una valutazione meno autoreferenziale e una stima più accurata, nonché rendono più solida la motivazione del giudizio espresso.

In particolare, sono stati utilizzati:

- ☐ i dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Le fattispecie che possono essere considerate sono le sentenze passate in giudicato, i procedimenti in corso, e i decreti di citazione a giudizio riguardanti:
 - i reati contro la PA;
 - il falso e la truffa, con particolare riferimento alle truffe aggravate all'amministrazione (artt. 640 e 640-bis c.p.);

- ☐ le segnalazioni pervenute, nel cui ambito rientrano certamente le segnalazioni ricevute tramite apposite procedure di *whistleblowing*, ma anche quelle pervenute dall'esterno dell'amministrazione o pervenute in altre modalità.

Misurazione del livello di esposizione al rischio e formulazione di un giudizio sintetico

Con riferimento alla misurazione e alla valutazione del livello di esposizione al rischio, si ritiene opportuno privilegiare un'analisi di tipo qualitativo, raccomandata dall'ANAC nel PNA 2019, basata sui fattori sopra indicati, rispetto ad un'impostazione quantitativa che prevede l'attribuzione di punteggi (scoring).

Per ogni oggetto di analisi (processo) e tenendo conto dei dati raccolti, si è proceduto alla misurazione per singolo processo di ognuno dei criteri illustrati in precedenza individuando un valore medio di rischio per ciascuno dei processi stessi per poi operare una valutazione sintetica finale per area di rischio, quale media dei risultati ottenuti per processo. Nella tabella che segue sono riportati i giudizi sintetici attribuiti ad ogni Area di rischio.

SCORING LIVELLI DI RISCHIO		
AREE DI RISCHIO	PROCESSI	Giudizio sintetico
A) Area: acquisizione, gestione e progressione del personale,	1. Reclutamento 2. Altri procedimenti inerenti all'organizzazione e il funzionamento dell'Ordine e il rapporto di impiego del personale	BASSO
B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	1. Procedure contrattuali 2. Spese economiche	MEDIO
C) Area: Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	1. Iscrizione, trasferimento e cancellazione dall'Albo e dall'Elenco speciale 2. Rilascio di certificati e attestazioni relativi agli Iscritti 3. Iscrizione, trasferimento e cancellazione Registro del Tirocinio 4. Rilascio di certificati e attestazioni relativi ai Tirocinanti 5. Accredito eventi formativi	BASSO
D) Area: gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	1. Provvedimenti amministrativi di incasso quote dagli iscritti. 2. Provvedimenti amministrativi di pagamento verso i creditori. 3. Provvedimenti amministrativi di gestione del recupero crediti verso gli iscritti e di assolvimento obblighi non di natura deontologica.	MEDIO
E) Area: conferimento incarichi	1. Conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza	MEDIO
F) AREA SPECIFICA: ORDINI PROFESSIONALI	1. Formazione professionale continua 2. Rilascio Pareri di congruità 3. indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici.	MEDIO

11.4. Ponderazione dei rischi

L'obiettivo della ponderazione del rischio è di agevolare, sulla base degli esiti dell'analisi del rischio, i processi decisionali riguardo a quali rischi necessitano un trattamento e le relative priorità di attuazione.

In altre parole, la fase di ponderazione del rischio, prendendo come riferimento le risultanze della precedente fase, ha lo scopo di stabilire:

- ☐ le azioni da intraprendere per ridurre l'esposizione al rischio;
- ☐ le priorità di trattamento dei rischi, considerando gli obiettivi dell'organizzazione e il contesto in cui la stessa opera, attraverso il loro confronto.

Per quanto riguarda le azioni da intraprendere, una volta compiuta la valutazione del rischio, dovranno essere valutate le diverse opzioni per ridurre l'esposizione dei processi/attività alla corruzione.

La ponderazione del rischio può anche portare alla decisione di non sottoporre ad ulteriore trattamento il rischio, ma di limitarsi a mantenere attive le misure già esistenti.

Un concetto cruciale nello stabilire se attuare nuove azioni è quello di rischio residuo, ossia del rischio che persiste una volta che le misure di prevenzione generali e specifiche siano state correttamente attuate. Nell'analizzare il rischio residuo si considera inizialmente la possibilità che il fatto corruttivo venga commesso in assenza di misure di prevenzione; successivamente, si analizzano le misure generali e specifiche che sono state già adottate dall'amministrazione valutandone l'idoneità e l'effettiva applicazione. Nella valutazione del rischio, quindi, è necessario tener conto delle misure già implementate per poi concentrarsi sul rischio residuo.

È opportuno evidenziare che il rischio residuo non potrà mai essere del tutto azzerato in quanto, anche in presenza di misure di prevenzione, la possibilità che si verifichino fenomeni corruttivi attraverso accordi collusivi tra due o più soggetti che aggirino le misure stesse può sempre manifestarsi. Pertanto, l'attuazione delle azioni di prevenzione deve avere come obiettivo la riduzione del rischio residuo ad un livello quanto più prossimo allo zero.

Nel definire le azioni da intraprendere si dovrà tener conto in primis delle misure già attuate e valutare come migliorare quelli già esistenti, anche per evitare di appesantire l'attività amministrativa con l'inserimento di nuovi controlli.

In altri termini, nell'ipotesi in cui le misure introdotte non risultino sufficienti a ridurre in modo significativo il rischio corruttivo si dovrà valutare come ridisegnare e irrobustire le misure di prevenzione già esistenti prima di introdurne di nuove. Quest'ultime, se necessarie, andranno attuate sempre nel rispetto del principio di sostenibilità economica ed organizzativa e degli altri principi indicati nel paragrafo seguente.

Infine, nell'ipotesi sia possibile l'adozione di più azioni volte a mitigare un evento rischioso, andranno privilegiate quelle che riducono maggiormente il rischio residuo, sempre garantendo il rispetto del principio di sostenibilità economica ed organizzativa delle stesse.

Per quanto riguarda, invece, la definizione delle priorità di trattamento, nell'impostare le azioni di prevenzione si dovrà tener conto del livello di esposizione al rischio determinato nella fase precedente e procedere in ordine via via decrescente, partendo dalle attività che presentano un'esposizione più elevata successivamente fino ad arrivare al trattamento di quelle che si caratterizzano per un'esposizione più contenuta.

12. TRATTAMENTO DEL RISCHIO.

Il trattamento del rischio è la fase volta ad individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi. In tale fase, le amministrazioni non devono limitarsi a proporre delle misure astratte o generali, ma devono progettare l'attuazione di misure specifiche e puntuali e prevedere scadenze ragionevoli in base alle priorità rilevate e alle risorse disponibili. La

fase di individuazione delle misure deve quindi essere impostata avendo cura di temperare anche la sostenibilità della fase di controllo e di monitoraggio delle stesse, onde evitare la pianificazione di misure astratte e non attuabili.

L'individuazione e la progettazione delle misure per la prevenzione della corruzione deve essere realizzata tenendo conto di alcuni aspetti fondamentali. In primo luogo, la distinzione tra misure generali e misure specifiche. Le misure generali intervengono in maniera trasversale sull'intera amministrazione e si caratterizzano per la loro incidenza sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione; le misure specifiche agiscono in maniera puntuale su alcuni specifici rischi individuati in fase di valutazione del rischio e si caratterizzano, dunque, per l'incidenza su problemi specifici. Pur traendo origine da presupposti diversi, sono entrambe altrettanto importanti e utili ai fini della definizione complessiva della strategia di prevenzione della corruzione dell'organizzazione.

In conclusione, il trattamento del rischio rappresenta la fase in cui si individuano le misure idonee a prevenire il rischio corruttivo cui l'organizzazione è esposta (fase 1) e si programmano le modalità della loro attuazione (fase 2).

12.1. Individuazione delle misure per il contenimento del rischio di “*maladministration*”

La prima e delicata fase del trattamento del rischio ha come obiettivo quello di identificare le misure di prevenzione della corruzione dell'amministrazione, in funzione delle criticità rilevate in sede di analisi.

L'obiettivo di questa prima fase del trattamento è quella di individuare, per quei rischi (e attività del processo cui si riferiscono) ritenuti prioritari, l'elenco delle possibili misure di prevenzione della corruzione collegate a tali rischi. Si riportano nel proseguo le tipologie di **misure che sono state individuate sia come generali che specifiche**, poste successivamente in relazione alle condotte a rischio e al peso dei fattori abilitanti descritti nei paragrafi che precedono al fine di contenere i rischi corruttivi.

Ciascuna categoria di misura può dare luogo, in funzione delle esigenze dell'organizzazione, a misure sia “generali” che “specifiche”. **A titolo meramente esemplificativo, una misura di trasparenza, può essere programmata come misura “generale” o come misura “specifiche”**. Essa è generale quando insiste trasversalmente sull'organizzazione, al fine di migliorare complessivamente la trasparenza dell'azione amministrativa (es. la corretta e puntuale applicazione del D.lgs. 33/2013); è, invece, specifica, in risposta a specifici problemi di scarsa trasparenza rilevati tramite l'analisi del rischio trovando, ad esempio, modalità per rendere più trasparenti particolari processi prima “opachi” e maggiormente fruibili informazioni sugli stessi.

L'identificazione della concreta misura di trattamento del rischio risponde ai requisiti riportati di seguito.

Requisiti delle misure:

- ☐ Presenza ed adeguatezza di misure e/o di controlli specifici pre-esistenti sul rischio individuato e sul quale si intende adottare misure di prevenzione della corruzione. Al fine di evitare la stratificazione di misure che possono rimanere inapplicate, si rappresenta che, prima dell'identificazione di nuove misure, è necessaria un'analisi sulle eventuali misure previste nei Piani precedenti e su eventuali controlli già esistenti (sul rischio e/o sul processo in esame) per valutarne il livello di attuazione e l'adeguatezza rispetto al rischio e ai suoi fattori abilitanti. Solo in caso contrario occorre identificare nuove misure; in caso di misure già esistenti e non attuate, la priorità è la loro attuazione, mentre in caso di inefficacia occorre identificarne le motivazioni al fine di modificare/integrare le misure/i controlli esistenti.

- Capacità di neutralizzazione dei fattori abilitanti il rischio. L'identificazione della misura di prevenzione deve essere considerata come una conseguenza logica dell'adeguata comprensione dei fattori abilitanti l'evento rischioso. Se l'analisi del rischio ha evidenziato che il fattore abilitante di un evento rischioso in un dato processo è connesso alla carenza dei controlli, la misura di prevenzione dovrà incidere su tale aspetto e potrà essere, ad esempio, l'attivazione di una nuova procedura di controllo o il rafforzamento di quelle già presenti. In questo stesso esempio, avrà poco senso applicare per questo evento rischioso la rotazione del personale dirigenziale perché, anche ammesso che la rotazione fosse attuata, non sarebbe in grado di incidere sul fattore abilitante l'evento rischioso (che è appunto l'assenza di strumenti di controllo). Al contrario, se l'analisi del rischio avesse evidenziato, per lo stesso processo, come fattore abilitante per l'evento rischioso il fatto che un determinato incarico è ricoperto per un tempo eccessivo dal medesimo soggetto, la rotazione sarebbe una misura certamente più efficace rispetto all'attivazione di un nuovo controllo.
- Sostenibilità economica e organizzativa delle misure. L'identificazione delle misure di prevenzione è strettamente correlata alla capacità di attuazione da parte delle amministrazioni. Se fosse ignorato quest'aspetto, i PTPCT finirebbero per essere poco realistici e quindi restare inapplicati. D'altra parte, la sostenibilità organizzativa non può rappresentare un alibi per giustificare l'inerzia organizzativa rispetto al rischio di corruzione. Pertanto, sarà necessario rispettare due condizioni: a) per ogni evento rischioso rilevante, e per ogni processo organizzativo significativamente esposto al rischio, deve essere prevista almeno una misura di prevenzione potenzialmente efficace; b) deve essere data preferenza alla misura con il miglior rapporto costo/efficacia.
- Adattamento alle caratteristiche specifiche dell'organizzazione. L'identificazione delle misure di prevenzione non può essere un elemento indipendente dalle caratteristiche organizzative dell'amministrazione.
- Gradualità delle misure rispetto al livello di esposizione del rischio residuo. Nel definire le misure da implementare occorrerà tener presente che maggiore è il livello di esposizione dell'attività al rischio corruttivo non presidiato dalle misure già esistenti, più analitiche e robuste dovranno essere le nuove misure.

Segue l'elencazione descrittiva delle misure generali.

12.2. Misure generali per il contenimento del rischio corruttivo

Di seguito sono descritte le principali tipologie di misure che sono state individuate come generali nel senso che insistono trasversalmente sull'organizzazione, suddivise secondo la classificazione suggerita dall'Anac nel PNA 2019.

12.2.1 Obblighi di informazione, segnalazione e protezione

I Responsabili dei procedimenti e il personale dipendente informano tempestivamente il Responsabile della prevenzione della corruzione segnalando qualsiasi anomalia accertata che comporti la mancata attuazione del Piano.

I dipendenti che svolgono attività potenzialmente a rischio di corruzione segnalano al Responsabile della prevenzione della corruzione qualsiasi anomalia accertata indicando, se a loro conoscenza, le motivazioni della stessa.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e i Responsabili dei procedimenti possono tenere conto di segnalazioni provenienti da eventuali portatori di interessi esterni all'Ordine, purché sufficientemente circostanziate, che evidenzino situazioni di anomalia e configurino il rischio del verificarsi di fenomeni corruttivi.

IL WHISTLEBLOWING

In attuazione di quanto stabilito dal D.lgs. n. 24/23 sul Whistleblowing l'Ente ha approvato apposito disciplinare e informative oltre alla piattaforma informatica per effettuare le segnalazioni di illeciti. Il soggetto gestore è il RPCT.

12.2.2 Patti di integrità

L'Ordine professionale ha una struttura molto ridotta a livello organizzativo, completamente assorbita dalle attività di routine, quindi non se ne è ravvisata la fattibilità e la convenienza in termini costi/benefici

12.2.3 Disposizioni in merito alla rotazione del personale (ordinaria e straordinaria)

La rotazione del personale, ordinaria e straordinaria, non è attuabile, in quanto risulta incompatibile con la disponibilità di posti nell'organico dell'Ordine e in considerazione della competenza professionale del personale, oltre a non trovare applicazione, in generale, per le attività infungibili o altamente specializzate.

Nei casi in cui procedesse con l'applicazione del principio della rotazione del personale, l'Ordine provvederà a dare adeguata informazione alle organizzazioni sindacali, laddove presenti.

12.2.4 Formazione

La formazione riveste un'importanza cruciale nell'ambito della prevenzione della Corruzione. Il Consiglio provvederà ad organizzare incontri periodici formativi con il personale dipendente diretti ad illustrare la disciplina dell'anticorruzione e della trasparenza, il Codice etico, le modalità operative di svolgimento del lavoro in modo tale da evitare pericoli di fenomeni corruttivi.

I responsabili degli uffici coinvolti nei processi a rischio dovranno partecipare ad un programma formativo sulla normativa relativa alla prevenzione e repressione della Corruzione e sui temi della legalità.

I piani formativi sono adeguati, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari e del livello di rischio dell'area in cui operano. In particolare, sono previsti livelli diversi di informazione e formazione attraverso idonei strumenti di diffusione.

Il Piano di formazione per il 2025 -2027 è così strutturato:

Argomento	destinatari	Soggetti erogatori	Modalità di erogazione	durata	Periodo
Livello specifico: Attuazione del Piano della prevenzione (approccio contenutistico) e problematiche operative	Personale dipendente (Segreteria) e RPCT	Docente universitario e esperto di compliance	e-learning con dibattito aperto	2 ore	2025, 2026 e 2027
Livello generale (EVENTUALE):	Personale dipendente	Docente	e-learning con	1-2 ore	2025, 2026 e

Etica e legalità in genere (approccio valoriale), strumenti applicativi per la riduzione del rischio di <i>maladministration</i> gestione (accesso civico, attività dell'RPCT)	(Segreteria) e RPCT	universitario e esperto di compliance	somministrazione test di verifica sull'apprendimento		2027
--	---------------------	---------------------------------------	--	--	------

12.2.5 Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento

Codice di Comportamento del Personale Dipendente

La disciplina contenuta nel D. P.R. 16 aprile 2013 n. 62 recante “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” non è stata adottata stante la sua non applicazione agli enti pubblici non economici, non ricompresi, per questa fattispecie, nell'ambito soggettivo di applicazione del D.lgs. n. 165/01.

Con l'approvazione del presente Piano viene applicato il Codice disciplinare, *Comparto degli Enti Pubblici non Economici Personale non dirigente*;

Il Codice disciplinare, Comparto degli Enti Pubblici non Economici Personale non dirigente

Obblighi del dipendente (art.26 CCNL 6.7.1995 come modificato dall'art. 14 CCNL 9.10.2003).

1. Il dipendente conforma la propria condotta al dovere di contribuire alla gestione della cosa pubblica con impegno e responsabilità, nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità dell'attività amministrativa, antepoendo l'osservanza della legge e l'interesse pubblico agli interessi privati propri ed altrui. Il dipendente adegua altresì il proprio comportamento ai principi riguardanti il rapporto di lavoro, contenuti nel codice di condotta richiamato.
2. Il comportamento del dipendente deve essere improntato al perseguimento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi istituzionali nella primaria considerazione delle esigenze dei cittadini utenti.
3. Nel perseguimento delle finalità di cui al comma 2 e nell'obiettivo di migliorare costantemente la qualità del servizio, il dipendente deve in particolare:
 - a. collaborare con diligenza osservando le norme del presente contratto e le disposizioni impartite dall'Amministrazione per l'esecuzione e la disciplina del lavoro anche in relazione alle norme vigenti in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro;
 - b. rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dei singoli ordinamenti ai sensi dell'art. 24 L. 7 agosto 1990, n. 241;
 - c. non utilizzare a fini personali le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio;
 - d. nei rapporti con il cittadino, prestare adeguata attenzione alle richieste di ciascuno, fornendo tutte le risposte dovute nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di esercizio del diritto di accesso dettate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dai relativi regolamenti attuativi vigenti nell'amministrazione, nonchè attuare le disposizioni dell'amministrazione in ordine al DPR 28 dicembre 2000, n. 445 , in tema di autocertificazione;
 - e. rispettare l'orario di lavoro, adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze e non assentarsi dal luogo di lavoro senza l'autorizzazione del dirigente responsabile;

- f. mantenere, nei rapporti interpersonali, con gli altri dipendenti e con gli utenti, una condotta corretta, astenendosi da comportamenti lesivi della dignità della persona;
- g. non attendere, durante l'orario di lavoro, a occupazioni estranee al servizio e rispettare i principi di incompatibilità previsti dalla legge e dai regolamenti e, nei periodi di assenza per malattia o infortunio, non attendere ad attività che possano ritardare il recupero psico-fisico;
- h. attenersi alle disposizioni che gli vengono impartite per l'esecuzione della prestazione. Se le disposizioni sono palesemente illegittime, il dipendente è tenuto a farne immediata e motivata contestazione a chi le ha impartite. Se le disposizioni sono rinnovate per iscritto, il dipendente ha il dovere di darvi esecuzione, salvo che le disposizioni stesse siano espressamente vietate dalla legge penale ovvero configurino illecito amministrativo;
- i. vigilare sul corretto espletamento dell'attività del personale sottordinato ove tale compito rientri nelle responsabilità attribuite;
- j. avere cura dei beni strumentali a lui affidati;
- k. non utilizzare beni e strumenti preordinati nell'espletamento del servizio per finalità diverse da quelle istituzionali;
- l. non accettare compensi, regali o altre utilità in connessione con la prestazione lavorativa;
- m. osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l'accesso ai locali dell'Amministrazione da parte del personale e non introdurre, salvo che non siano debitamente autorizzate, persone estranee all'amministrazione stessa in locali non aperti al pubblico;
- n. comunicare all'Amministrazione la propria residenza e, ove non coincidente, la dimora temporanea, nonché ogni successivo mutamento delle stesse;
- o. in caso di malattia, dare tempestiva comunicazione dell'assenza all'ufficio di appartenenza, all'inizio del turno di lavoro, salvo comprovato impedimento;
- p. astenersi dal partecipare all'adozione di provvedimenti dell'amministrazione che possano coinvolgere direttamente o indirettamente interessi propri o di suoi parenti entro il quarto grado o conviventi.

Sono previste dal predetto codice delle sanzioni e procedure disciplinari. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza e in conformità di quanto previsto dall'art. 55 del d. lgs. n. 165/2001, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:

- a. intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
- b. rilevanza degli obblighi violati;
- c. responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
- d. rilevanza del danno o grado di pericolo arrecato all'amministrazione, agli utenti o a terzi e del disservizio determinatosi;
- e. sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore nei confronti dell'amministrazione, degli altri dipendenti e degli utenti, nonché ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge;
- f. concorso nell'infrazione di più lavoratori in accordo tra di loro.

12.2.6 Disciplina del conflitto di interesse

Secondo l'interpretazione della giurisprudenza amministrativa, in conformità con quanto affermato da ANAC la situazione di conflitto di interessi si configura, in generale quando le decisioni che richiedono imparzialità di giudizio siano adottate da un pubblico funzionario che abbia, anche solo potenzialmente, interessi privati in

contrasto con l'interesse pubblico alla cui cura è preposto. La gestione del conflitto di interessi è, dunque, espressione dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa.

L'interesse privato che potrebbe porsi in contrasto con l'interesse pubblico può essere di natura finanziaria, economica o derivante da particolari legami di parentela, affinità, convivenza o frequentazione abituale con i soggetti destinatari dell'azione amministrativa.

Le disposizioni che regolano, in via generale, la materia del conflitto di interessi sono: l'art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo"), introdotto dall'art. 1, comma 41, legge n. 190 del 2012; gli articoli 6, 7 e 14 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 ("Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165").

La norma va intesa come operante indipendentemente dal concretizzarsi di un vantaggio". (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 16.11.2023 n. 9850). Ne discende che il conflitto di interessi esiste a prescindere dal fatto che a esso segua o meno una condotta impropria. Ontologicamente, esso è dunque ascrivibile al paradigma tassonomico della "potenzialità".

Da tale complessivo quadro regolatorio emerge l'esistenza nell'ordinamento del concetto di conflitto di interessi non tipizzato.

Nel nostro ordinamento, infatti, non esiste una norma che preveda analiticamente gli elementi costitutivi e le diverse ipotesi della fattispecie di "conflitto di interessi". Nel corso degli anni, il legislatore ha introdotto numerose disposizioni mirate ad arginare diversi fenomeni riconducibili al conflitto di interessi, emergenti nella realtà sociale (art. 51 c.p.c., art. 16 d.lgs. n. 36/23, art. 53 co.7 e 16-ter del d.lgs. n.165/2001, d.lgs. n. 39/2013).

Con Delibera n. 291 del 20 giugno 2023 l'ANAC ha fornito indicazioni circa l'adozione di misure di prevenzione di situazioni di conflitto di interessi nell'ambito dei contratti pubblici.

Il nuovo articolo 16 D.lgs. 36/2023 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 (nuovo Codice dei contratti pubblici) prevede infatti che il personale conflitto di interesse ne dà comunicazione alla stazione appaltante o all'ente concedente e si astiene dal partecipare alla procedura di aggiudicazione e all'esecuzione.

Al contempo, le stazioni appaltanti devono adottare misure adeguate per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti e delle concessioni e vigilano al fine di garantire il rispetto di tali obblighi.

Per la corretta gestione dei Conflitti di Interesse, l'Ente si è opportunamente organizzato definendo presidi e modalità operative per la loro applicazione, individuando i soggetti cui le dichiarazioni sul conflitto di interesse debbano essere rese, evitando che sia lo stesso interessato ad effettuare autonomamente la valutazione di questioni che dovessero porsi in relazione alla propria situazione. In particolare:

- i. Ciascun membro del Consiglio e ciascun dipendente che dovesse svolgere funzioni nelle varie fasi dei processi decisionali (anche istruttorie) deve rilasciare al Consiglio apposita dichiarazione di responsabilità (in forma di autocertificazione) attestando l'assenza, con impegno a segnalare l'insorgenza, di situazioni di conflitto di interesse esistenti o potenziali secondo quanto previsto dall'art. 6 bis della Legge n. 241/90 e dal D.lgs. n. 39/13.

- ii. Allo stesso modo sono soggetti alla disciplina sul conflitto di interessi e alla sottoscrizione di apposita dichiarazione attestante l'assenza di tali situazioni anche potenziali i commissari nominati nelle procedure di selezione del personale.
- iii. Per quanto concerne, ai sensi e nei termini del D.lgs. n. 36/23, il RUP, i commissari di gara e i tutti i soggetti eventualmente assegnatari di funzioni nel procedimento, nell'ambito delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, devono rilasciare apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 16 del citato decreto.

Tali autocertificazioni vengono opportunamente archiviate e conservate dal RPCT.

12.2.7 Trasparenza

L'Ente effettua, tramite soggetti esterni indipendenti, appositamente incaricati, *check up* su tutti gli obblighi di pubblicazione con cadenza periodica oltre che ai fini dell'attestazione annuale sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e relativi eventuali monitoraggi.

Gli esiti del *check up* sono utilizzati dall'RPCT per porre in essere le azioni correttive di volta in volta individuate.

12.2.8 Altre misure di carattere generale individuate per il contenimento del rischio corruttivo: autorizzazione incarichi, *pantouflage* e inconfiribilità/incompatibilità

A. Incarichi ed attività non consentiti ai dipendenti dell'Ordine e obbligo di preventiva autorizzazione

L'Ordine, nella circostanza in cui la fattispecie trovi applicazione, provvede all'adozione di apposito atto contenente i criteri per il conferimento o l'autorizzazione allo svolgimento degli incarichi di cui all'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001 nel rispetto di quanto in esso stabilito. In tale atto sono disciplinati i criteri di valutazione ai fini del conferimento dell'autorizzazione, le fattispecie non soggette ad autorizzazione, le attività non autorizzabili in quanto incompatibili con l'impiego pubblico, la procedura di autorizzazione nel caso di incarichi consentiti, l'apparato sanzionatorio e le ipotesi di sospensione e revoca dell'autorizzazione.

Il dipendente è comunque obbligato a richiedere l'autorizzazione preventiva al Consiglio nel caso di incarichi consentiti, per poterli accettare.

B. Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dipendente nella P.A. (*pantouflage*)

La *ratio* del divieto di *pantouflage* è volta a garantire l'imparzialità delle decisioni pubbliche e in particolare a scoraggiare comportamenti impropri e non imparziali, fonti di possibili fenomeni corruttivi, da parte del dipendente che, nell'esercizio di poteri autoritativi e negoziali, "*potrebbe preconstituirsì situazioni lavorative vantaggiose presso il soggetto privato con cui è entrato in contatto in relazione al rapporto di lavoro*".

In tal senso, il divieto è volto anche a "*ridurre il rischio che soggetti privati possano esercitare pressioni o condizionamenti sullo svolgimento dei compiti istituzionali, prospettando al dipendente di un'amministrazione l'opportunità di assunzione o incarichi una volta cessato dal servizio*".

L'istituto mira, pertanto, "*ad evitare che determinate posizioni lavorative possano essere anche solo astrattamente fonti di possibili fenomeni corruttivi [...], limitando per un tempo ragionevole, secondo la scelta insindacabile del legislatore, l'autonomia negoziale del lavoratore dopo la cessazione del rapporto di lavoro*".

La complessità del fenomeno corruttivo richiede, forme di contrasto giuridico differenziate; in tale ambito il **divieto di *pantouflage*** intende prevenire uno scorretto esercizio dell'attività istituzionale da parte del

dipendente pubblico, un conflitto di interessi ad effetti differiti, finalizzato a precostituirsi un *favor* nei confronti di colui che in futuro potrebbe conferirgli incarichi professionali, acclarando il diretto collegamento con il principio costituzionale di trasparenza, imparzialità, buon andamento e di quello che impone ai pubblici impiegati esclusività del servizio a favore dell'Amministrazione (art. 97 e 98 Cost.).

Le **conseguenze** che derivano nel caso di inosservanza delle “restrizioni” normative prevedono espressamente che “*i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal secondo comma dell’art. 16 ter sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti*”.

La tematica è disciplinata dall’art. 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165 del 2001.

L’**ambito soggettivo** di applicabilità della disposizione in esame è riferito a quei dipendenti che, nel corso degli ultimi tre anni di servizio presso la pubblica amministrazione, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’amministrazione stessa. A tali soggetti è **preclusa**, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro (c.d. **periodo di raffreddamento**), a prescindere dal motivo della stessa, la possibilità di svolgere attività lavorativa o professionale in favore dei soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso l’esercizio dei suddetti poteri autoritativi e negoziali.

In coerenza con la finalità dell’istituto in argomento quale presidio anticorruzione, nella nozione di dipendenti della pubblica amministrazione sono da ricomprendersi anche i titolari di uno degli incarichi di cui all’art. 21 del d.lgs. 39/2013. Ai soli fini dell’applicazione dei divieti di cui al comma 16-ter dell’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono, infatti, considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al presente decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l’amministrazione, l’ente pubblico o l’ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell’incarico.

Presupposto perché vi sia *pantouflage* è in definitiva l’esercizio di poteri autoritativi o negoziali da parte del dipendente pubblico, inteso nei sensi sopra delineati.

L’Autorità ha avuto già modo di chiarire che il potere autoritativo della pubblica amministrazione implica l’adozione di provvedimenti amministrativi atti ad incidere unilateralmente, modificandole, sulle situazioni giuridiche soggettive dei destinatari.

Si ritiene, pertanto, che con tale espressione il legislatore abbia voluto considerare tutte le situazioni in cui il dipendente ha avuto il potere di incidere in maniera determinante su un procedimento e quindi sul provvedimento finale.

Tra questi, naturalmente, può ricomprendersi anche l’adozione di provvedimenti che producono effetti favorevoli per il destinatario e quindi anche atti di autorizzazione, concessione, sovvenzione, sussidi, vantaggi economici di qualunque genere.

Per quanto riguarda, in particolare, **le misure per il contenimento del rischio, al fine di garantire l’applicazione dell’art. 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165 del 2001**, se ne fornisce di seguito l’elenco:

- inserimento di apposite clausole negli atti di assunzione del personale, sia di livello dirigenziale che non dirigenziale, che prevedono specificamente, al momento della cessazione del rapporto il divieto di *pantouflage* (il divieto di prestare attività lavorativa sia a titolo di lavoro subordinato che autonomo per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto a favore dei destinatari dei provvedimenti adottati);
- in caso di soggetti esterni ai quali l’amministrazione conferisce uno degli incarichi di cui all’art. 21 del d.lgs. 39/2013, previsione di una dichiarazione da rendere *una tantum* o all’inizio dell’incarico, con cui l’interessato si impegna al rispetto del divieto di *pantouflage* (il divieto di prestare attività lavorativa sia a

titolo di lavoro subordinato che autonomo per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto a favore dei destinatari dei provvedimenti adottati);

- attivazione di verifiche da parte del RPCT sulle attività di cui sopra.

C. Situazioni di inconferibilità ed incompatibilità

Più specificatamente di seguito si riportano i casi di inconferibilità ed incompatibilità declinati nel D.lgs. n. 39/13:

INCONFERIBILITÀ: la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi previsti dal presente decreto a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico.

ART.	INCARICHI INCONFERIBILI: CONDIZIONI CHE DETERMINANO L'INCONFERIBILITÀ'			
		Incarichi amministrativi di vertice amm. statali, regionali e locali	Incarichi di amministratore di ente pubblico di liv.naz, reg., locale	Incarichi dirigenziali, interni e esterni, cmq denominati, nelle PA, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato di controllo pubblico di liv.naz,reg, loc
3	Condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, x reati capo I tit II libro II c.p. (casi particolari: commi 2-7)	Inconferibile (art.3 comma 1)	Inconferibile (art.3 comma 1)	Inconferibile (art.3 comma 1)
4	Nei 2 anni precedenti, aver svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico	Inconferibile (art.4 comma 1)	Inconferibile (art.4 comma 1)	Se i. esterni nelle PA e negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento, Inconferibile (art.4 comma 1)
4	Nei 2 anni precedenti, aver svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico,	Inconferibile (art.4 comma 1)	Inconferibile (art.4 comma 1)	Se i. esterni nelle PA e negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento, Inconferibile (art.4 comma 1)
5	Nei 2 anni precedenti, aver svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale			
7	Nei 2 anni precedenti essere stati componenti della giunta o del consiglio della regione che conferisce l'incarico,	Inconferibile solo se di amm. reg. (art.7 comma 1) Esimente co.3	Inconferibile solo liv.reg. (art.7 comma 1) Esimente co.3	Inconferibile solo della regione (art.7 comma 1) Esimente co.3
7	Nell'anno precedente essere stati componenti della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della medesima regione o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione, oppure essere stati presidente o amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione ovvero da parte di uno degli enti locali	Inconferibile solo se di amm. reg. (art.7 comma 1) Esimente co.3	Inconferibile solo liv.reg. (art.7 comma 1) Esimente co.3	Inconferibile solo della regione (art.7 comma 1) Esimente co.3
7	Nei 2 anni precedenti essere stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l'incarico	Inconferibile solo prov. , com +15.000 ab. , forma ass +15.000 ab. (art.7 comma 2) Esimente co.3	Inconferibile solo liv. prov. o com. (art.7 comma 2) Esimente co.3	Inconferibile solo prov. , com +15.000 ab. , forma ass +15.000 ab. (art.7 comma 2) Esimente co.3
	Nell'anno precedente aver fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai	Inconferibile solo prov. , com	Inconferibile solo liv. prov. o com. (art.7 comma 2)	Inconferibile solo prov. , com +15.000 ab. , forma ass +15.000 ab.

7	15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella stessa regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico, nonché a coloro che siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione,	+15.000 ab. , forma ass +15.000 ab. (art.7 comma 2) Esimente co.3	Esimente co.3	(art.7 comma 2) Esimente co.3
8	Nei 5 anni precedenti essere stati candidati in elezioni europee, nazionali, regionali e locali, in collegi elettorali che comprendano il territorio della ASL			
8	Nei 2 anni precedenti aver esercitato la funzione di Presidente del Consiglio dei ministri o di Ministro, Viceministro o sottosegretario nel Ministero della salute o in altra amministrazione dello Stato o di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico nazionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario nazionale			
8	Nell'anno precedente aver esercitato la funzione di parlamentare			
8	Nei 3 anni precedenti aver fatto parte della giunta o del consiglio della regione interessata ovvero aver ricoperto la carica di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico regionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario regionale.			
8	Nei 2 anni precedenti , aver fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, il cui territorio è compreso nel territorio della ASL.			

* **Esimente art.7 co.3: Le inconferibilità di cui al presente articolo non si applicano ai dipendenti della stessa amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che, all'atto di assunzione della carica politica, erano titolari di incarichi.**

Enti Pubblici	gli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati; Sono ricompresi nella definizione gli Ordini e Collegi Professionali (vedi Delibera Anac n. 648 del 10 luglio 2019).
Enti di diritto privato in controllo pubblico	le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi
Enti di diritto privato regolati o finanziati	le società e gli altri enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, nei confronti dei quali l'amministrazione che conferisce l'incarico: 1) svolga funzioni di regolazione dell'attività principale che comportino, anche attraverso il rilascio di autorizzazioni o concessioni, l'esercizio continuativo di poteri di vigilanza, di controllo o di certificazione; 2) abbia una partecipazione minoritaria nel capitale; 3) finanzia le attività attraverso rapporti convenzionali, quali contratti pubblici, contratti di servizio pubblico e di concessione di beni pubblici
incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati	le cariche di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato, le posizioni di dirigente, lo svolgimento stabile di attività di consulenza a favore dell'ente
Componenti di organi di indirizzo politico	le persone che partecipano, in via elettiva o di nomina, a organi di indirizzo politico delle amministrazioni statali, regionali e locali, quali Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, parlamentare, Presidente della giunta o Sindaco, assessore o consigliere nelle regioni, nelle province, nei comuni e nelle forme associative tra enti locali, oppure a organi di indirizzo di enti pubblici, o di enti di diritto privato in controllo pubblico, nazionali, regionali e locali
Incarichi amministrativi di vertice	gli incarichi di livello apicale, quali quelli di Segretario generale, capo Dipartimento, Direttore generale o posizioni assimilate nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico, conferiti a soggetti interni o esterni all'amministrazione o all'ente che conferisce l'incarico, che non comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione
Incarichi dirigenziali interni	gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a dirigenti o ad altri dipendenti, ivi comprese le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, appartenenti ai ruoli dell'amministrazione che conferisce l'incarico ovvero al ruolo di altra pubblica amministrazione;
Incarichi dirigenziali esterni	gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a soggetti non muniti della qualifica di dirigente pubblico o comunque non dipendenti di pubbliche amministrazioni
Incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico	gli incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attività dell'ente, comunque denominato, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico

INCOMPATIBILITA': l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico.

ART.	INCARICHI INCOMPATIBILI:	Incarichi amministrativi di vertice amm. statali, regionali e locali	Incarichi di amministratore di ente pubblico di liv.naz, reg., locale	Incarichi dirigenziali, interni e esterni, cmq denominati, nelle PA, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato di controllo pubblico di liv.naz,reg, loc	Incarichi di amministratore di ente di diritto privato di controllo pubblico liv.naz, reg., locale
	CONDIZIONI CHE DETERMINANO L'INCOMPATIBILITA'				
9	L'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico.	Se l'i. di vertice comporta poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico Incompatibile (art.9 comma 1)		Se l'i. dirigenziale comporta poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico, incompatibile (art.9 co.1)	
9	Lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.	Incompatibile (art.9 co. 2)	Incompatibile (art.9 co- 2)	Incompatibile (art.9 co. 2)	Se i. di presidente o amministratore delegato, incompatibile (art.9 co 2)
10	gli incarichi o le cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale (anche se assunte o mantenute dal coniuge e dal parente o affine entro il secondo grado)				
10	lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di attività professionale, se questa è regolata o finanziata dal servizio sanitario regionale (anche se assunte o mantenute dal coniuge e dal parente o affine entro il secondo grado).				
11/12/13/14	la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare	Incompatibile (art.11 co. 1)	Incompatibile (art.11 co. 1)	Incompatibile (art.12 co.2)	Incompatibile (art.13 co. 1)
11	la carica di componente della giunta o del consiglio della regione che ha conferito l'incarico.	Se amm. regionali , incompatibile (art. 11 co.2a)	Se di livello regionali , incompatibile (art. 11 co.2a)		
11	la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione.	Incompatibile, se amm. regionali , (art. 11 co.2b)	Incompatibile se di livello regionali , (art. 11 co.2b)		
11	la carica di presidente e amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.	Incompatibile, se amm. regionali , (art. 11 co.2c)	Incompatibile se di livello regionali , (art. 11 co.2c)		
11	la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che ha conferito l'incarico.	Se amm. prov., com.+ 15.000 ab., forme ass.+15.000 , incompatibile (art. 11 co.3a)	Se di livello provinciale o comunale, incompatibile (art.11 co.3a)		
11/12	la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico	Se amm. prov., com.+ 15.000 ab., forme ass.+15.000 , incompatibile (art. 11 co.3b)	Se di livello provinciale o comunale, incompatibile (art.11 co.3b)	Se di livello provinciale o comunale , incompatibili (art.12 comma 4b)	
11/12	la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione abitanti della stessa regione	Se amm. prov., com.+ 15.000 ab., forme ass.+15.000 , incompatibile (art. 11 co.3c)	Se di livello provinciale o comunale, incompatibile (art.11 co.3c)	Se di livello provinciale o comunale , incompatibili (art.12 comma 4c)	
12	l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico			Incompatibili (art.12 comma 1)	
12	l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico			Incompatibili (art.12 comma 1)	

12/13/ 14	La carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata			Se di livello regionale, incompatibili (art.12 comma 3a)	Se i. di presidente o amministratore delegato, di ente di liv. regionale incompatibile (art.13 comma 2a)
12/13/ 14	la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione (art.13.3: assunzione nel corso dell'incarico) (?)			Se di livello regionale, incompatibili (art.12 comma 3b)	Se i. di presidente o amministratore delegato, di ente di liv. regionale incompatibile (art.13 comma 2b) Se i. di presidente o amministratore delegato, di ente di liv. locale incompatibile (art.13 comma 3)
12/13/ 14	la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione			Se di livello regionale, incompatibili (art.12 comma 3c)	Se i. di presidente o amministratore delegato, di ente di liv. regionale incompatibile (art.13 comma 2c)
13/14	la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della medesima regione				Se i. di presidente o amministratore delegato, di ente di liv. regionale incompatibile (art.13 comma 2c)
12	la carica di componente della giunta o del consiglio della regione			Se di livello provinciale o comunale, incompatibili (art.12 comma 4a)	
14	la carica di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico regionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario regionale				

Per quanto riguarda, in particolare, **le misure per il contenimento del rischio, al fine di garantire l'applicazione della normativa in tema di inconferibilità ed incompatibilità così come disciplinata dal D.lgs. n. 39/13,** se ne fornisce di seguito l'elenco:

- Sottoscrizione di apposita autocertificazione per l'attestazione, da parte dei membri del Consiglio e dei professionisti titolari di incarichi esterni, dell'assenza di condizioni ostative alla loro assunzione/mantenimento, con impegno a comunicare circostanze idonee a modificare la situazione iniziale.
- Pubblicazione delle suddette autocertificazioni in sezione "amministrazione trasparente";
- attivazione di verifiche da parte del RPCT sulle attività di cui sopra nel caso di informazioni diverse da quelle autocertificate eventualmente acquisite.

12.3. Misure specifiche per il contenimento del rischio corruttivo

Le misure specifiche, data anche la ridotta dimensione organizzativa, sono limitate a quelle concretamente attuabili in rapporto all'articolazione organizzativa che vengono di seguito riportate.

☐ Regolamentazione: Adozione di regolamento prima dell'indizione di eventuali procedure di concorso

Aree di rischio	Descrizione misura specifica	Data prevista per l'adozione
- Determinazione dei fabbisogni e della dotazione organica -	Regolamentazione: Delibera di Consiglio per la determinazione dei fabbisogni e approvazione della dotazione organica inviata al Consiglio nazionale.	Prima dell'avvio di procedure di reclutamento.
- Reclutamento;	Adozione di regolamento prima dell'indizione di eventuali procedure di concorso	Prima dell'avvio di procedure di reclutamento.
- Conferimento incarichi	Regolamentazione: conferimenti solo tramite delibere di Consiglio collegiali.	In uso
	Controlli: verifica ricevimento curriculum e regolarità contributiva, verifica dichiarazioni assenza di situazioni di inconferibilità ed incompatibilità	In uso
- Spese economali	Regolamentazione: Adozione regolamento spese economali o sua previsione all'interno di quello di contabilità. regolamento prima dell'indizione di eventuali procedure di concorso.	2025
- Appalti	Regolamentazione: delibere collegiali del COA	In uso

12.4 Programmazione delle misure per il contenimento del rischio.

La seconda fase del trattamento del rischio ha come obiettivo quello di programmare adeguatamente e operativamente le misure di prevenzione della corruzione dell'amministrazione. La programmazione delle misure rappresenta un contenuto fondamentale del PTPCT in assenza del quale il Piano risulterebbe privo dei requisiti di cui all'art. 1, co 5, lett. a) della legge 190/2012.

La programmazione delle misure consente, inoltre, di creare una rete di responsabilità diffusa rispetto alla definizione e attuazione della strategia di prevenzione della corruzione, principio chiave perché tale strategia diventi parte integrante dell'organizzazione e non diventi fine a sé stessa.

Dal punto di vista operativo le misure sopra descritte trovano applicazione con continuità.

13. MONITORAGGIO E RIESAME

Il monitoraggio e il riesame periodico costituiscono una fase fondamentale del processo di gestione del rischio attraverso cui verificare l'attuazione e l'adeguatezza delle misure di prevenzione nonché il complessivo funzionamento del processo stesso e consentire in tal modo di apportare tempestivamente le modifiche necessarie (cfr. Parte II, di cui al PNA 2019, § 3. e PNA 2022, aggiornamento 2023).

Monitoraggio e riesame sono due attività diverse anche se strettamente collegate. Il monitoraggio è un'attività continuativa di verifica dell'attuazione e dell'idoneità delle singole misure di trattamento del rischio, mentre il

riesame è un'attività svolta ad intervalli programmati che riguarda il funzionamento del sistema nel suo complesso. Per quanto riguarda il monitoraggio si possono distinguere due sotto-fasi:

- ☐ il monitoraggio sull'attuazione delle misure di trattamento del rischio;
- ☐ il monitoraggio sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio.

I risultati dell'attività di monitoraggio sono utilizzati per effettuare il riesame periodico della funzionalità complessiva del "Sistema di gestione del rischio" a supporto della redazione degli aggiornamenti annuali del Piano dell'Ente.

13.1 Monitoraggio sull'attuazione delle misure

In primo luogo, occorre ribadire che la responsabilità del monitoraggio è del RPCT.

Per quanto riguarda i processi oggetto del monitoraggio, il RPCT dovrà tener conto delle risultanze dell'attività di valutazione del rischio per individuare i processi maggiormente a rischio sui quali concentrare la propria azione di monitoraggio.

Il monitoraggio sull'attuazione delle misure avviene durante l'anno, solo compatibilmente con i carichi di lavoro dell'RPCT che è assegnatario anche di altre svariate funzioni data la dimensione organizzativa dell'Ente.

L'RPCT effettua il controllo degli indicatori previsti per l'attuazione delle misure stesse e provvede con la richiesta di documenti, informazioni e/o qualsiasi "prova" dell'effettiva azione svolta.

Le verifiche programmate non esauriscono l'attività di monitoraggio del RPCT poiché alle attività pianificate si aggiungono quelle non pianificate che dovranno essere attuate a seguito di segnalazioni che pervengono al RPCT in corso d'anno tramite il canale del whistleblowing o con altre modalità.

Il RPCT svolge altresì degli audit specifici, con verifiche sul campo che consentono il più agevole reperimento delle informazioni, evidenze e documenti necessari al miglior svolgimento del monitoraggio di secondo livello. Tali momenti di confronto sono utili anche ai fini della migliore comprensione dello stato di attuazione delle misure e di eventuali criticità riscontrate, in un'ottica di dialogo e miglioramento continuo.

Per poter realizzare un modello di gestione del rischio corruttivo diffuso nell'organizzazione (c.d. modello di prevenzione a rete), i responsabili degli uffici e i dipendenti tutti, quando richiesto e nelle modalità specificate, hanno il dovere di fornire il supporto necessario al RPCT. Si rammenta che tale dovere, laddove disatteso, può dar luogo a provvedimenti disciplinari.

Delle risultanze del monitoraggio viene dato conto nella fase del riesame.

13.2 Monitoraggio sull'idoneità delle misure

Il monitoraggio delle misure non si limita alla sola attuazione delle stesse ma contempla anche una valutazione della loro idoneità, intesa come effettiva capacità di riduzione del rischio corruttivo, secondo il principio guida della "effettività".

La valutazione dell'idoneità delle misure pertiene al RPCT.

L'inidoneità di una misura può dipendere da diversi fattori tra cui: l'erronea associazione della misura di trattamento all'evento rischioso dovuta ad una non corretta comprensione dei fattori abilitanti; una sopravvenuta modificazione dei presupposti della valutazione (es. modifica delle caratteristiche del processo o degli attori dello stesso); una definizione approssimativa della misura o un'attuazione meramente formale della stessa.

Qualora una o più misure si rivelino non idonee a prevenire il rischio, il RPCT dovrà intervenire con tempestività per ridefinire la modalità di trattamento del rischio.

L'attività di monitoraggio sull'idoneità delle misure rappresenta una declinazione di quella sulla loro attuazione e alimenta la fase del riesame.

13.3 Riesame periodico della funzionalità complessiva del sistema

Il riesame periodico della funzionalità complessiva del sistema avviene ad opera dell'RPCT supportato dall'Organo amministrativo e dal personale dipendente. Tale attività ha una frequenza annuale (salvo il verificarsi di situazioni ad accadimento idonee per la loro rilevanza a inficiare i contenuti del PTPCT).

In particolare, i risultati dell'attività di monitoraggio sono oggetto del riesame periodico della funzionalità complessiva del "Sistema di gestione del rischio" a supporto della redazione degli aggiornamenti annuali del Piano dell'Ente. Il RPCT procede con il riesame delle attività di monitoraggio, che trova concretezza nella sua relazione annuale e utilizza i risultati per la redazione degli aggiornamenti annuali del PTPCT.

Le risultanze del monitoraggio sulle misure di prevenzione della corruzione costituiscono, infatti, il presupposto della definizione del successivo PTPCT.

14. CONSULTAZIONE, COINVOLGIMENTO E COMUNICAZIONE

La consultazione, il coinvolgimento e la comunicazione, interne ed esterne delle fasi sopra descritte risultano indispensabili in quanto propedeutiche all'elaborazione degli aggiornamenti del Piano: interna, in quanto tutta l'organizzazione deve non solo essere portata a conoscenza ma deve anche poter fornire il proprio contributo per migliorare la definizione e l'efficacia delle misure di prevenzione della corruzione; esterna, in funzione del fatto che le misure di prevenzione della corruzione rappresentano le modalità con cui l'amministrazione intende prevenire, al proprio interno ma anche nei rapporti con parti esterne ad essa, i fenomeni corruttivi.

In altre parole, il coinvolgimento, la consultazione e la comunicazione interne e la comunicazione esterna rappresentano fattori centrali per la corretta messa a punto del PTPCT e dei suoi aggiornamenti.

Le modalità per lo sviluppo delle attività oggetto del presente paragrafo vengono riportate di seguito:

- **attività di coinvolgimento e consultazione dei soggetti interni** (personale dipendente attraverso coloro che sono assegnatari di funzioni di responsabilità di aree, settori, unità operative, organo

amministrativo, ecc.) ai fini del reperimento delle informazioni necessarie alla migliore personalizzazione della strategia di prevenzione della corruzione dell'amministrazione: nel caso del nostro Ordine non vi sono figure "apicali" a cui è stata assegnata la responsabilità di uffici e/o funzioni e pertanto il coinvolgimento e la consultazione avviene solo nei confronti del Consiglio il quale in sede di esame degli aggiornamenti del PTPCT esprime le proprie idee e il RPCT, al quale spetta proporre il Piano per la relativa adozione, ne valuta il recepimento.

- **attività di comunicazione** (interna ed esterna) delle azioni intraprese e da intraprendere, dei compiti e delle responsabilità di ciascuno e dei risultati attesi: tale attività trova concreta attuazione nella pubblicazione della relazione annuale del RPCT e del PTPCT.

Con riferimento al coinvolgimento e alla consultazione, nell'analisi del contesto interno, viene coinvolta tutta la struttura organizzativa, secondo il principio guida della "responsabilità diffusa", specie con riferimento alla realizzazione della mappatura dei processi. Le strutture organizzative che svolgono i processi oggetto di analisi sono, dunque, gli interlocutori privilegiati, in quanto gli unici in possesso delle informazioni sulle modalità di svolgimento di tali processi. Il loro mancato coinvolgimento può dar luogo a mappature dei processi meramente astratte e non idonee a descrivere le prassi operative dell'organizzazione in esame.

Anche con riferimento alla fase di valutazione del rischio, si ribadisce l'importanza del coinvolgimento della struttura organizzativa, secondo il principio guida della "responsabilità diffusa", al fine di reperire importanti informazioni sugli eventi rischiosi, sui fattori abilitanti e sulle criticità e caratteristiche del processo utili ad una più puntuale valutazione dell'esposizione al rischio.

Infine, anche ai fini del trattamento del rischio risulta indispensabile il coinvolgimento di tutta la struttura organizzativa, secondo il principio guida della "responsabilità diffusa", ai fini della migliore identificazione e progettazione delle misure di prevenzione della corruzione. In questa fase, infatti, tale coinvolgimento è ancora più rilevante, in quanto consente di tarare al meglio la programmazione delle misure (in termini di conoscenza delle caratteristiche del processo cui la misura è abbinata, delle caratteristiche del personale che è chiamato ad adottarle, ecc.).

Sezione 2

Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità

1. Introduzione

Il concetto di trasparenza amministrativa si esplica attraverso l'accessibilità delle informazioni relative alla organizzazione ed alla attività del Consiglio, allo scopo di renderle più rispondenti alle esigenze degli iscritti attraverso forme diffuse di controllo sulle attività istituzionali e sull'utilizzo delle risorse economiche acquisite con i contributi degli iscritti.

La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali, è condizione essenziale per garantire i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

Per dare attuazione agli obblighi di trasparenza amministrativa, si è fatto ricorso alla pubblicazione nel sito *web* del Consiglio di un'apposita Sezione denominata "Amministrazione Trasparente". Il Piano della Trasparenza ed Integrità, oltre al presente documento, si compone della Griglia degli obblighi di pubblicazione definiti dall'Anac (Allegato 2), che ne rappresenta parte integrante e sostanziale definendo e pianificando, in forma schematica-sintetica, obblighi, tempi e modalità di pubblicazione.

2. Fonti normative

Le principali fonti normative per la stesura della presente Sezione al Piano Integrato sono il Decreto Legislativo n. 33/2013 modificato dal D.lgs. n. 97/16 e s.m.i., il D.lgs. n. 36/23 (Codice appalti), PNA e le Delibere Anac richiamate nella Prima sezione del presente Piano.

In particolare, per la parte sugli appalti pubblici, si fa riferimento all'ALLEGATO AL PNA 2022 N. 9) ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" SOTTO SEZIONE 1° LIVELLO - BANDI DI GARA E CONTRATTI

3. Ambito di applicazione delle norme sulla Trasparenza

L'art. 2-bis del d.lgs. 33/2013, introdotto dal d.lgs. 97/2016, ridisegna l'ambito soggettivo di applicazione della disciplina sulla trasparenza rispetto alla precedente indicazione normativa contenuta nell'abrogato art. 11 del d.lgs. 33/2013.

I destinatari degli obblighi di trasparenza sono ora ricondotti a tre categorie di soggetti:

1) pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2 del d.lgs. 165/2000, ivi comprese le autorità portuali nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, destinatarie dirette della disciplina contenuta nel decreto (art. 2-bis, co. 1);

2) **enti pubblici economici, ordini professionali**, società in controllo pubblico, associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato, sottoposti alla medesima disciplina prevista per le p.a. «in quanto compatibile» (art. 2-bis, co. 2);

3) società a partecipazione pubblica, associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato soggetti alla medesima disciplina in materia di trasparenza prevista per le p.a. «in quanto compatibile» e «limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea» (art. 2-bis, co. 3).

Con riferimento ai soggetti elencati nei punti 2) e 3) l'Anac con la Delibera n. 1134/17, integrata con l'allegato al PNA 2022 e con Delibera n. 495 del 25 settembre 2024, ha declinato gli obblighi di trasparenza e l'Ordine effettua i necessari adeguamenti secondo il criterio della "compatibilità", inteso come necessità di trovare adattamenti agli obblighi di pubblicazione in ragione delle peculiarità organizzative e funzionali delle tipologie di

ente in cui rientra, e non in relazione alle peculiarità di ogni singolo ente. Diversamente si avrebbe un'applicazione estremamente diversificata e disomogenea della trasparenza, anche all'interno della stessa tipologia di enti, conseguenza non rispondente allo scopo della norma e all'obiettivo di poter effettuare, tra le altre cose, comparazioni e confronti.

L'Ordine ha inoltre tenuto conto della Delibera n. 777 del 24 novembre 2021 dal titolo "delibera riguardante proposte di semplificazione per l'applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza agli ordini e collegi professionali" che indica le possibili modalità semplificate di applicazione della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza.

Alla luce di ciò l'Ente provvede al rispetto della normativa in materia di trasparenza armonizzandola con il contesto organizzativo e operativo in cui opera compatibilmente con esso.

In particolare, ad oggi non ancora emanate l'Ente si è adoperato nei termini di seguito esposti.

4. Realizzazione della sezione Amministrazione trasparente, Contenuti e organizzazione dei flussi informativi

La presente sezione unitamente all'Allegato 2, costituisce l'atto fondamentale di organizzazione dei flussi informativi necessari a garantire l'elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione di informazioni, dati e documenti, specificando inoltre le modalità, i tempi di attuazione e gli strumenti di verifica dell'efficacia delle iniziative e degli obblighi in materia di trasparenza.

Realizzazione della sezione Amministrazione trasparente: Per dare attuazione alle disposizioni di legge sul tema della trasparenza di seguito si rappresenta il percorso di realizzazione della Sezione Amministrazione Trasparente del sito web del Consiglio.

È stata utilizzata la Griglia degli obblighi di pubblicazione e della pianificazione elaborata dall'Anac con la Delibera n. 1134/17 (**Allegato 2**) sostituita per la parte sui contratti pubblici dall'ALLEGATO AL PNA 2022 N. 9) ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" SOTTO SEZIONE 1° LIVELLO - BANDI DI GARA E CONTRATTI ed integrata con Delibera n. 777 del 24 novembre 2021 e con Delibera n. 495 del 25 settembre 2024, finalizzata a favorire la puntuale individuazione e cadenza degli adempimenti che sono di volta in volta recepiti nella Sezione *Amministrazione Trasparente* la quale è raggiungibile tramite un *link* sulla *Home Page* del sito web del Consiglio che trasferirà l'utente ad una pagina di indice delle singole pagine web di rilevanza specifica.

Contenuti: All'interno di ogni successiva pagina si potranno attingere le notizie e le informazioni previste dal D.lgs. n. 33/13 ostensibili per legge nel rispetto del segreto d'ufficio e della protezione dei dati personali ai sensi del d. l.vo 196/2003.

In particolare, nelle fonti richiamate sopra, sono declinati i principali contenuti informativi delle singole pagine web, che verranno aggiornati tempestivamente ad ogni loro cambiamento per effetto di integrazioni normative e di modifiche soggettive od oggettive.

Restano comunque "*ferme le disposizioni in materia di pubblicità previste dal Codice di cui al Decreto legislativo n.36/23*", ben declinate nell'aggiornamento 2023 del PNA 2022 approvato da ANAC (dall'ALLEGATO AL PNA 2022 N. 9) ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" SOTTO SEZIONE 1° LIVELLO - BANDI DI GARA E CONTRATTI), nonché, tutte le altre disposizioni citate in precedenza che prescrivono misure di Trasparenza.

Organizzazione e gestione dei flussi informativi, verifica: il personale di segreteria provvede al caricamento nella “sezione” dei documenti e dei dati indicati nella griglia di rilevazione, di cui dispone nell’ambito delle proprie funzioni o facendone richiesta al Consiglio. L’RPCT a sua volta almeno due volte l’anno verifica l’efficace assolvimento di tutti gli obblighi di pubblicazione impartendo istruzioni al personale incaricato del caricamento affinché provveda con le eventuali azioni correttive. Annualmente, ai fini dell’attestazione dell’assolvimento dei citati obblighi di pubblicazione l’organo con funzioni analoghe all’OIV verifica la conformità della sezione agli obiettivi di contenuto e temporali contenuti nell’Allegato 2.

Organizzazione e gestione dei flussi informativi, verifica.

E’ stabilito quanto segue in conformità a quanto previsto nel documento, “*Istruzioni operative per una corretta attuazione degli obblighi di pubblicazione ex d.lgs. 33/2013*” allegato 4 alla Delibera ANAC n. 495/2024, contenente indicazioni utili per la pubblicazione su requisiti di qualità dei dati, procedure di validazione, controlli anche sostitutivi e meccanismi di garanzia attivabili su richiesta di chiunque vi abbia interesse.

A. I requisiti di qualità del dato

I requisiti di qualità dei dati oggetto di pubblicazione ai sensi del d.lgs. n. 33/2013:

1. INTEGRITÀ: il dato non deve essere parziale.
2. COMPLETEZZA: la pubblicazione deve essere esatta, accurata, esaustiva e riferita a tutti gli uffici dell’Amministrazione, ivi comprese le eventuali strutture interne e gli uffici periferici. Per quanto riguarda l’esattezza essa fa riferimento alla capacità del dato di rappresentare correttamente il fenomeno che intende descrivere. L’accuratezza, invece, concerne la capacità del dato di riportare tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative.
3. TEMPESTIVITÀ: le informazioni, i dati e i documenti vanno pubblicati nell’immediatezza della loro adozione.
4. COSTANTE AGGIORNAMENTO: il dato deve essere attuale e aggiornato rispetto al procedimento a cui si riferisce. In corrispondenza di ciascun contenuto della sezione “Amministrazione trasparente”, le amministrazioni indicano la data di aggiornamento.
5. SEMPLICITÀ DI CONSULTAZIONE: il dato deve essere organizzato in modo da consentirne agevolmente la consultazione, ad esempio evitando articolazioni complesse o ripetuti rinvii esterni.
6. COMPrensibilità: il dato deve essere chiaro e facilmente intellegibile nel suo contenuto.
7. OMOGENEITÀ: il dato deve essere coerente e non presentare contraddittorietà rispetto ad altri dati del contesto d’uso dell’amministrazione che lo detiene.
8. FACILE ACCESSIBILITÀ E RIUTILIZZABILITÀ: il dato deve essere predisposto e pubblicato in formato aperto ai sensi dell’art. 1, co. 1, lett. l-bis) e l-ter) del d.lgs. n. 82/2005 “Codice dell’amministrazione digitale” e deve essere riutilizzabile senza ulteriori restrizioni. Le amministrazioni non possono disporre filtri e altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all’interno della sezione «Amministrazione trasparente»
9. CONFORMITÀ AI DOCUMENTI ORIGINALI IN POSSESSO DELL’AMMINISTRAZIONE: occorre assicurare la conformità dei documenti pubblicati all’originale; qualora il dato sia alimentato dai contenuti di atti o documenti, è necessario che non ne sia alterata la sostanza.
10. INDICAZIONE DELLA LORO PROVENIENZA: qualora il dato sia il risultato di una rielaborazione di atti o documenti, è necessario indicarne la fonte.
11. RISERVATEZZA: la diffusione tramite il sito istituzionale e il trattamento del dato deve rispettare i principi sul trattamento dei dati personali.

B. Le procedure di validazione

La validazione costituisce un presupposto necessario per la pubblicazione dei dati ed è propedeutica alla loro diffusione. Essa viene definita come “un processo che assicura la corrispondenza dei dati finali (pubblicati) con una serie di caratteristiche qualitative”.

Lo scopo principale della validazione dei dati è quello di assicurare un certo livello di qualità ai dati stessi mediante una sistematica attività di verifica che ne precede la diffusione, avuto riguardo alla comprensibilità, conformità e attendibilità dei dati e delle informazioni da pubblicare.

Per la procedura di validazione, occorre indicare un soggetto che abbia adeguate competenze e conoscenze. A titolo esemplificativo, nell'ambito dell'ufficio tenuto alla individuazione e/o alla elaborazione dei dati, la procedura di validazione può essere affidata al dirigente del medesimo ufficio in quanto soggetto che conosce approfonditamente i dati e le informazioni elaborate.

La validazione è svolta nel rispetto dei requisiti di qualità come specificati al capitolo precedente dedicato ai requisiti di qualità del dato.

Qualora i dati da pubblicare risultino in tutto o in parte non conformi e/o non rispettosi dei requisiti di qualità, il responsabile della validazione segnala al RPCT che il dato:

- a) è pubblicabile provvisoriamente, in quanto le difformità rilevate sono lievi e sarà sostituito non appena disponibili dati conformi;
- b) non è pubblicabile, in quanto le difformità sono macroscopiche.

Di tali segnalazioni il RPCT tiene conto nel monitoraggio della sezione “Amministrazione trasparente”.

C. I controlli, anche sostitutivi

Il controllo, inteso come monitoraggio sulla pubblicazione dei dati, consente di verificare la corretta attuazione degli obblighi di trasparenza al fine di intraprendere le adeguate iniziative e porre in atto i necessari rimedi in caso di inadempimento.

Il personale di segreteria provvede al caricamento nella “sezione” dei documenti e dei dati indicati nella griglia di rilevazione, di cui dispone nell'ambito delle proprie funzioni o facendone richiesta al Consiglio. L'RPCT a sua volta almeno due volte l'anno verifica l'efficace assolvimento di tutti gli obblighi di pubblicazione impartendo istruzioni al personale incaricato del caricamento affinché provveda con le eventuali azioni correttive. Annualmente, ai fini dell'attestazione dell'assolvimento dei citati obblighi di pubblicazione l'organo con funzioni analoghe all'OIV verifica la conformità della sezione agli obiettivi di contenuto e temporali contenuti nell'Allegato 2.

5. Compiti del “Responsabile della Trasparenza”

Il “Responsabile per la prevenzione della Corruzione” svolge le funzioni di “Responsabile per la Trasparenza” in conformità all'art. 43 del D.lgs. n. 33/13 e in tale veste, ha il compito di:

- proporre l'aggiornamento del “Piano”, in relazione alle specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di Trasparenza;
- controllare l'adempimento da parte dell'Ente degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate;
- segnalare all'Organo di amministrazione ed all'Autorità nazionale Anticorruzione i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione, ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare e delle altre forme di responsabilità.
- Assicurare il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.
- Assicurare la pubblicazione nel rispetto dei termini stabiliti dalla legge.

6. L'accesso civico: Capo 1-bis al D.lgs. 33/2013, dal titolo “Diritto di accesso a dati e documenti”, articolo 6 del D.Lgs. 97/2016 che ha riscritto l'art. 5 del D.lgs. 33/2013 e introdotto il 5-bis.

Le prescrizioni di pubblicazione previste dal d.lgs. n. 33 del 2013 sono obbligatorie, sicché, nei casi in cui l'Ordine abbia omissso la pubblicazione degli atti, sorge in capo al cittadino il diritto di chiedere e ottenerne l'accesso agli atti medesimi non pubblicati in base a quanto stabilito dall'art. 5 commi 1 e 2, art. 5-bis del medesimo decreto.

L'Accesso civico (semplice o generalizzato) consente a chiunque di accedere a dati, documenti e informazioni delle pubbliche amministrazioni senza necessità di dimostrare un interesse legittimo (Art. 5, D.Lgs. 33/2013).

- L'Accesso civico semplice consente a chiunque di richiedere documenti, dati o informazioni che le amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare (art.5, c. 1).
- L' Accesso civico generalizzato (o accesso FOIA) consente a chiunque di richiedere documenti, dati o informazioni ulteriori rispetto a quelli che le amministrazioni sono obbligate a pubblicare (art. 5, c. 2).

Il diritto di accesso si qualificherà caso per caso, avendo cura di analizzare il tipo di dato al quale si chiederà l'accesso (nelle varie forme possibili di cui al novellato articolo 5) e, in tal senso, saranno di aiuto le Linee guida che l'Anac, d'intesa con il Garante della privacy, emanerà.

Sul sito istituzionale, nella sezione “Amministrazione Trasparente” è inserito un modulo apposito per facilitare la presentazione di istanze di accesso nei termini sopra esposti nonché le istruzioni per il suo utilizzo.

L'inoltro da parte del cittadino della richiesta di accesso civico comporta da parte del responsabile della trasparenza o di un suo delegato, l'obbligo di segnalazione di cui all'art. 43, comma 5, del d.lgs. n. 33 ossia al vertice politico dell'amministrazione (Consiglio Direttivo), all'O.I.V./Struttura equivalente, ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità.

L'RPCT è preposto a ricevere ed istruire le richieste di accesso civico.

Sezione 3

Disposizioni comuni

1. Quadro sanzionatorio

I destinatari del Piano sono coloro che prestano a qualunque titolo servizio presso l'Amministrazione (art.1, co. 2-bis, l. 190/2012) così come indicati nell'apposito paragrafo.

La violazione da parte dei dipendenti delle misure di prevenzione previste nel PTPCT è fonte di responsabilità disciplinare (l. 190/2012, art. 1, co. 14). Tale previsione è confermata all'art. 1, co. 44 della l. 190/2012 secondo cui la violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del PTPCT, è fonte di responsabilità disciplinare.

Oltre alle sanzioni previste nel Ccnl. e, per la Corruzione, dal Codice penale bisogna tener conto, se ed in quanto ritenute applicabili all'Ordine, delle sanzioni previste ai commi 14 (ripetute violazioni), 33 (mancata pubblicazione sul sito), 44 (violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento) dell'art. 1 della Legge n. 190/12.

L'art. 47 del d.lgs. 33/2013 prevede poi uno specifico regime sanzionatorio per la violazione degli obblighi di comunicazione di alcuni dati tra cui quelli previsti agli artt. 22, co. 2, e 47, co. 2, ultimo periodo, del decreto stesso. In relazione a tale regime sanzionatorio in materia di Trasparenza, l'Anac ha adottato la Delibera n. 10/15 intitolata **“Individuazione dell'autorità amministrativa competente all'irrogazione delle sanzioni relative alla violazione di specifici obblighi di trasparenza (art. 47 del d.lgs. 33/2013)”** la quale ha puntualizzato **il quadro normativo** inerente agli obblighi di pubblicazione per i quali è previsto uno specifico regime sanzionatorio nel d.lgs. 33/2013 e le relative sanzioni applicabili.

2. Adeguamento del Piano e clausola di rinvio

Il presente Piano potrà subire modifiche ed integrazioni per esigenze di adeguamento alle eventuali future indicazioni provenienti da fonti nazionali o regionali competenti in materia.

In ogni caso il Piano è aggiornato con cadenza annuale ed ogni qual volta emergano rilevanti mutamenti dell'organizzazione o dell'attività dell'Ordine. Gli aggiornamenti annuali e le eventuali modifiche in corso di vigenza sono proposti dal Responsabile della prevenzione della corruzione ed approvate con provvedimento del Consiglio.

Degli aggiornamenti e delle eventuali modifiche in corso di vigenza sarà data adeguata evidenza mediante pubblicazione della versione modificata del documento sul sito istituzionale dell'Ordine nella sezione "Amministrazione trasparente" nonché mediante segnalazione via e-mail personale a ciascun dipendente.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Piano si applicano le disposizioni vigenti in materia e, in particolare, la legge n. 190 del 2012, il d.lgs. n. 33 del 2013 e il d.lgs. n. 39 del 2013 e s.m.i..